

Službene novine Bollettino ufficiale

BROJ Srijeda, 20.03.2019.

05/19

NUMERO Mercoledì, 20-03-2019



20-03-2019

Ai sensi dell'articolo 79 comma 6 e 7 e dell'articolo 81 comma 3 della Legge sulle elezioni amministrative ("Gazzetta ufficiale"nn. 144/12 e 121/16) e la Relazione sullo stato stabilito della Commissione per i mandati in cui si stabilisce che sono soddisfatte tutte le condizioni di quiescenza del mandato del consigliere e la verifica del mandato del consigliere sostituto, alla seduta del Consiglio municipale della Città di Pola tenutasi in data 20 marzo 2019, si prende conoscenza della seguente

CONCLUSIONE

NUMERO 05/19 PAGINA 1

 Si conferma che al consigliere DANIJEL FERIĆ (SDP) dal giorno 30 gennaio 2019 il mandato di Consigliere municipale va in quiescenza per motivi personali, in base alla richiesta scritta.

Danijel Ferić è stato scelto nel Consiglio municipale della Città di Pola dalla lista dei partiti politici SDP-HSU-SDSS-HSLS come candidato al numero ordinario 2

2. Si stabilisce che ALKA STARAC (SDP) dal 14 marzo 2019 esegue la funzione di sostituto del consigliere nel Consiglio municipale della Città di Pola al posto di Danijel Ferić, in conformità alla notifica scritta della nomina del sostituto, al Consiglio municipale nell'elenco dei candidati per i partiti politici SDP-HSU-SDSS-HSLS, sulla cui lista Alka Starac era candidato al numero 11.

CLASSE: 021-05/19-01/39

N.PROT:2168/01-01/-02-0009/-19-3

Pola, 20 marzo 2019

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE Tiziano Sošić, f.to

Ai sensi dell'articolo 19 e 21 della Legge sul demanio marittimo e i porti marittimi ("Gazzetta ufficiale" nn. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 e 56/16) e dell'articolo 36 della Legge sulle concessioni (Gazzetta ufficiale nn. 69/17), dell'articolo 1 e 2 della Delibera dell'Assemblea regionale della Regione Istriana sul controllo dell'autorizzazione alla Città di Pola per l'assegnazione della concessione sul demanio marittimo ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 13/10) l'art. 24 del Regolamento di procedimento sull'assegnazione della concessione sul demanio marittimo ("Gazzetta ufficiale" nn. 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 e 10/17), dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 20 marzo 2019, emana la

DELIBERA

sull'assegnazione per utilizzo particolare del demanio marittimo per la costruzione di opere di infrastruttura, del sistema di economia idrica per lo smaltimento delle acque reflue, 2 gruppo, scarico sicuro della stazione di pompaggio Puntisella

I

Si stabilisce che:

- l'Assessorato decentramento, autogoverno locale e territoriale (regionale), assetto territoriale ed edilizia della Regione Istriana, Sezione assetto territoriale ed edilizia Pola, ha rilasciato il permesso di ubicazione, CLASSE: UP/I-350-05/17-01/000160, NUM.PROT.: 2163/1-18-06/7-18-0009 del 30/ 05 2018;
- che il permesso di ubicazione menzionato è rilasciato per l'intervento pianificato: la costruzione di opere di infrastruttura, del sistema di economia idrica per lo smaltimento delle acque reflue, 2 gruppo, scarico sicuro della stazione di pompaggio Puntisella e scarico sicuro della stazione di pompaggio Fasana Badel;
- che il tracciato della struttura in questione dell'infrastruttura per la canalizzazione comprende le particelle catastali di copertura dei comuni catastali di Fasana e Stignano
 Nuovo:
- che nel tracciato in oggetto è compresa anche parte del p.c.n. 254/1 c.c. Stignano Nuovo, nella superficie

- dell'intervento di 115 m2 e parte della p.c.n. 256/1 c.c. Stignano Nuovo, nella superficie dell'intervento di 132 m2;
- che l'investitore della costruzione della suddetta infrastruttura è la società commerciale PRAGRANDE d.o.o. per l'esecuzione delle attività del sistema di smaltimento idrico pubblico.

П

In conformità a quanto stabilito nel comma precedente della presente Delibera, la Città di Pola (di seguito nel testo: Concedente) assegna alla Società commerciale PRAGRANDE d.o.o. Per l'esecuzione delle attività di smaltimento idrico pubblico, con sede in Pola, P.zza della I Brigata Istriana 14, CIP 05117157608 (di seguito nel testo: Concessionario autorizzato) la concessione per l'utilizzo particolare del demanio marittimo allo scopo di realizzare le opere di infrastruttura, del sistema di smaltimento idrico delle acque reflue del 2 gruppo, lo scarico sicuro della stazione di pompaggio Puntisella e lo scarico sicuro della stazione di pompaggio Fasana Badel, in conformità al permesso di ubicazione CLASSE: UP/I-350-05/17-01/000160, NUM. PROT.: 2163/1-18-06/7-18-0009 del 30/05 2018, rilasciata dall'Assessorato decentramento, autogoverno locale e territoriale (regionale), assetto territoriale ed edilizia della Regione Istriana, Sezione assetto territoriale ed edilizia Pola.

Ш

L'area del demanio marittimo che si dà in uso particolare in conformità al punto II della presente Delibera comprende parte della p.c.n. 254/1 c.c. Stignano - Nuovo, nella superficie dell'intervento di 115 m2 e parte della p.c.n. 256/1 c.c. Stignano - Nuova, nella superficie dell'intervento di 132 m2, nel modo e nella copertura rappresentata nei documenti grafici che si trovano in allegato della presente Delibera e ne fa parte integrante.

IV

Il Concedente dà al Concessionario in uso il demanio marittimo menzionato nel comma III della presente Delibera per il periodo di 20 (venti) anni, calcolando dal giorno della conclusione del Contratto di concessione.

V

Il concessionario si impegna a utilizzare il demanio marittimo che tramite la presente Delibera ottiene in uso esclusivamente per gli scopi specificati nella presente Delibera, e sostiene tutti i costi e gli altri oneri connessi all'oggetto della concessione.

Il Concessionario ha l'obbligo, nell'arco non oltre 24 mesi dal giorno di conclusione del Contratto di concessione, terminare la costruzione delle opere di infrastruttura di cui al comma II della presente Delibera e dopo la costruzione registrare le stesse in catasto e nel libro fondiario per la loro evidenza.

Il Concessionario ha l'obbligo per ogni ulteriore costruzione o ristrutturazione sul demanio marittimo ottenuto in concessione, richiedere l'approvazione del Concedente e ottenere i permessi necessari in conformità con le prescrizioni che stabiliscono l'assetto territoriale e l'edilizia.

VI

Il Concessionario ha l'obbligo di utilizzare il demanio marittimo menzionato nel comma III della presente Delibera in conformità con la Legge sul demanio marittimo e porti marittimi e ad altre leggi e atti subordinati alla legge nel campo della sicurezza della navigazione, della protezione ambientale, della pianificazione fisica e dell'edilizia in modo tale da garantire la protezione dell'ambiente e della natura.

VII

Il Concessionario non ha il diritto di trasferire la concessione a terzi, né interamente né parzialmente, tranne nel caso di un'autorizzazione espressamente concessa dal Concedente.

VIII

Per l'utilizzo del demanio marittimo menzionato nel comma III della presente Delibera, il Concessionario si impegna a pagare regolarmente al Concedente la concessione annuale nell'importo di 5,00 kune per metro quadro di spazio occupato del demanio marittimo, ovvero 1.235,00 kune l'anno.

Il canone di concessione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si versa anticipatamente per l'anno in corso, entro il 1 marzo dell'anno in corso, e per l'anno iniziale del periodo di concessione, la retribuzione si paga entro 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del contratto di concessione.

Per l'anno in cui è data la concessione e per l'anno in cui la concessione scade, il canone si paga in rapporto ai mesi di utilizzo.

IX

Il Concessionario è tenuto, prima della conclusione del contratto di concessione, presentare al Concedente una cambiale in bianco nell'importo fino a 5.000,00 di kune come mezzo per assicurare il compenso per la concessione e per il risarcimento dei danni causati dall'inadempimento degli obblighi previsti dal contratto di concessione.

X

Si autorizza il Sindaco della Città di Pola di concludere il Contratto di concessione per l'uso particolare del demanio marittimo stilato in conformità alle disposizioni della presente Delibera, al più tardi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del periodo di quiescenza ovvero dal giorno in cui la delibera sulla concessione diventa esecutiva.

ΧI

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

INDICAZIONE DEL RIMEDIO GIURIDICO:

Contro la presente Delibera è possibile presentare ricorso entro 15 giorni dal giorno del ricevimento della presente Delibera.

Il ricorso va presentato al Ministero degli affari marittimi, del traffico e dell'infrastruttura tramite il concedente in forma scritta con consegna diretta o mediante posta raccomandata. Il ricorrente è tenuto alla contestuale presentazione di una copia del ricorso al Ministero degli affari marittimi, del traffico e dell'infrastruttura, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

CLASSE:UP/I342-01/19-01/4

N.PROT.: 2168/01-03/-06-00-0270-19/-4

Pola, 20 marzo 2019

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE Tiziano Sošić, f.to Ai sensi dell'articolo 103 della Legge sulle strade ("Gazzetta ufficiale" nn. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 e 92/14) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 20 marzo 2019, emana la

DELIBERA

sull'esclusione di un bene immobile dallo status del bene pubblico di utilizzo generale (Via Capodistria 3)

I

Si stabilisce che parte della p.c. 1157/5 C.C. Pola, indicata nel Foglio di notifica allegato come p.c. appena formata 1157/12 C.C. Pola, edificio residenziale, Pola, via Capodistria 3, giardino, superficie 779 m2, e rappresentato come parte integrante del nuovo lotto edificabile dell'edificio residenziale e cortile a Pola, via Capodistria 3:

- non è parte integrante della strada pubblica;
- non è parte integrante della strada esistente o pianificata classificata, ossia non classificata;
- non è prevista per l'utilizzo pubblico di tutti come bene pubblico di utilizzo generale.

П

A seguito della determinazione di cui i punti I e II della presente Delibera, si stabilisce lo status del bene pubblico di utilizzo generale per la p.c. 1157/5 C.C. Pola, indicata nel Foglio di notifica allegato come p.c. appena formata 1157/12 C.C. Pola, edificio residenziale, Pola, via Capodistria 3, cortile, superficie 779 m2:

Ш

Si da l'approvazione, senza ulteriori consensi o approvazioni, per la previa approvazione della Scheda d'iscrizione di cui al punto I della presente Delibera nel libro fondiario, e dell'esecuzione del procedimento di collegare i libri fondiari e i libri dei contratti stabiliti al Tribunale comunale a Pola e della registrazione dei diritti di proprietà del condominio in Pola, Via Capodistria 3, contrassegno p.c. 1157/12 C.C. Pola, edificio condominiale, cortile, della superficie di 779 m2, a favore di titolari non registrati dei diritti di proprietà nella parte speciale dell'edificio costruita sul bene immobile menzionato.

IV

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 947-03/19-01/175

N.PROT.: 2168/01-03/-06-00-0330-19/-3

Pola, 20 marzo 2019

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn.7/09, 16/09, 12/11, 01/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola nella seduta tenutasi il 29 gennaio 2018 emana la

DELIBERA

sulle modifiche e integrazioni alla Delibera sulle condizioni, sui criteri e sul procedimento di cofinanziamento del Programma di rinnovo degli edifici sul territorio della città di Pola

Articolo 1

Nella Delibera sulle condizioni, i criteri e il procedimento per il cofinanziamento del Programma di rinnovo delle facciate e di tetti degli edifici sul territorio della città di Pola ("Gazzetta ufficiale" della Città di Pula-Pola nn. 05/18), nell'articolo 1 dopo il comma 1 si cancella il punto e si aggiunge il testo che recita:

"e soprattutto edifici storici di valore con ricche decorazioni e dettagli al di fuori dell'area della parte culturale e storica protetta della città di Pola, che si trovano su percorsi per passeggiate e / o stradali particolarmente frequentati".

Articolo 2

Nell'art. 2 comma (2):

 nel punto a) dopo l'ultimo sottocomma si aggiunge uno nuovo che recita:

"Eccezionalmente, se la ristrutturazione della facciata che guarda sulla strada è stata effettuata a proprie spese negli ultimi tempi (cinque anni dopo la data di presentazione della richiesta di cofinanziamento), si considera intervento accettabile anche il rinnovo completo e/o sostituizione degli infissi su tutte le facciate volte sulla strada. Il tutto in conformità alla competente Sovrintendenza ai beni culturali e in modo dimostrabile".

- dopo il punto a) si aggiunge il punto a1) che recita:

"a1) rinnovo delle facciate e dei tetti nell'ambito del complesso storico-culturale protetto della città di Pola:

La ricostruzione viene eseguita esclusivamente per edifici storici di particolare valore con ricche decorazioni e dettagli (ad esempio ricchi stucchi, rilievi, ornamenti, elementi decorativi, plastiche scultoree, cupola, ecc.), che si trovano su frequenti percorsi pedonali / o stradali, nei quali il valore dell'investimento supera i consueti lavori di ristrutturazione.

Il restauro viene eseguito in conformità con le condizioni speciali del Dipartimento di Conservazione competente.

La ristrutturazione viene eseguita in modo univoco per la facciata e il tetto dell'edificio.

Eccezionalmente, nel caso in cui il tetto sia in buone condizioni, la ristrutturazione può essere effettuata solo per la facciata dell'edificio.

La ristrutturazione delle facciate è d'obbligo realizzare per le facciate rivolte sulle strade.

Il rinnovo delle facciate è possibile effettuare con o senza rinnovo energetico.

Nel caso di rinnovo energetico, l'intervento annunciato deve soddisfare il coefficiente prescritto

di passaggio del calore, per cui l'isolamento termico dell'edificio su facciate con decorazioni preziose si può eseguire dalla parte interna del muro perimetrale.

Il rinnovamento della facciata implica anche il rinnovo e / o la sostituzione di porte / serramenti, nella variante con o senza rinnovo energetico.

La possibilità di cofinanziare la ricostruzione è determinata dal comitato di esperti, che con una decisione separata è nominato dal Sindaco.

Articolo 3

Nell'articolo 3 comma (1), dopo il testo "unità storico-culturali protette della città di Pola" si aggiunge il testo "ed edifici di particolare valore con ricche decorazioni e dettagli al di fuori della copertura di protezione".

Nel comma (2) dello stesso articolo, dopo il testo "(di seguito nel testo: Sovrintendenza ai beni culturali)", si aggiunge la virgola e il testo "ovvero dell'Assessorato cittadino competente per l'edilizia,".

Nel comma (3) dello stesso articolo si cancella il testo "all'interno dell'unità storico protetta della città di Pola", e dopo il testo "dopo l'articolo 2 comma (2) punto a)", si aggiunge il testo "e a1)".

Articolo 4

Nell'articolo 4, alinea 3, dopo il testo "unità storicoculturali protette della città di Pola" si aggiunge il testo "ed edifici di particolare valore con ricche decorazioni e dettagli al di fuori della copertura di protezione".

Articolo 5

Nell'articolo 6 il comma 1 viene modificato come segue:

"(1) L'oggetto dell'Invito pubblico è la raccolta pubblica di domande per il cofinanziamento di opere per il rinnovo delle facciate e dei tetti degli edifici nell'area della parte culturale e storica protetta della città di Pola e il cofinanziamento della protezione delle parti esterne dell'edificio da graffiti nell'area di Pola."

Articolo 6

Nel titolo davanti all'articolo 8 dopo il testo "unità storico-culturali protette della città di Pola" si aggiunge il testo "ed edifici di particolare valore con ricche decorazioni e dettagli al di fuori della copertura di protezione".

Articolo 7

Nell'articolo 8 comma (1) punto 6, dopo l'ultima frase si aggiunge il punto e una nuova frase che recita: "Per gli edifici al di fuori del complesso culturale e storico protetto, le condizioni speciali, o la certificazione del Progetto principale, saranno rilasciate dal Dipartimento della città competente per il patrimonio architettonico".

Articolo 8

All'art. 11 dopo il comma 5 si aggiunge il comma 6 che recita:

"(6) Per le notifiche complete e tempestive relative a edifici storici di particolare valore con decorazioni e dettagli ricchi e collocati al di fuori dell'area culturale e storica protetta, la possibilità di cofinanziare il programma di rinnovo sarà stabilita prima dell'adozione dell'ulteriore procedura di trattamento dal parere della Commissione professionale".

Articolo 9

Nel titolo davanti all'articolo 12 dopo il testo "unità storico-culturali protette della città di Pola" si aggiunge il testo "ed edifici di particolare valore con ricche decorazioni e dettagli al di fuori della copertura di protezione".

Articolo 10

Nell'articolo 12 comma 1, il sotto comma 3 cambia e recita:

"3. Il progetto principale vidimato dall'organo competente (Sovrintendenza ai beni culturali o il Dipartimento cittadino per la Conservazione del patrimonio architettonico) e/o tre offerte completate effettuate sulla base di una distinta base certificata dal Conservatore, o la prova della loro richiesta. La necessità di realizzazione e il contenuto del Progetto principale dipende al tipo di intervento annunciato, dai regolamenti e prescrizioni con i quali si regolano i lavori edili,

Articolo 11

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola

CLASSE: 372-01/18-01/90

N.PROT.: 2168/01-03/-02-00-0325-19/-12

Pola, 20 marzo 2019

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE Tiziano Sošić, f.to Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 02/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 20 marzo 2019, emana la

CONCLUSIONE

- 1. Viene adottata la relazione sulle ubicazioni e sulle quantità di rifiuti eliminati, il costo della rimozione dei rifiuti e l'attuazione di misure per prevenire le discariche abusive sul territorio della città di Pola nel corso del 2018.
- 2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione e si pubblica nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 351-01/19-01/19

N.PROT:2168/01-01/-02-0206/-19-3

Pola, 20 marzo 2019

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE Tiziano Sošić, f.to

NUMERO 05/19 PAGINA 5 Ai sensi dell'articolo 36 comma 9 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti ("Gazzetta ufficiale"nn. 94/13, 73/17 e 14/19) e dell'art. 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Sindaco della Città di Pola il giorno lunedì 11 marzo 2019 emana la

RELAZIONE

sulle ubicazioni e sulle quantità di rifiuti abbandonati, il costo della rimozione dei rifiuti e l'attuazione di misure per prevenire le discariche abusive sul territorio della città di Pola nel corso del 2018

L'obbligo di bonifica delle aree dei rifiuti abbandonati da parte delle unità di autogoverno locale è prescritta nelle disposizioni della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti - di seguito nel testo: Legge, in cui, tra gli altri obblighi è stabilito:

- gestione ed emissione di atti relativi a misure volte a prevenire le discariche abusive e le misure per la rimozione dei rifiuti abbandonati;
- stabilire un sistema per ricevere informazioni sui rifiuti smaltiti in modo improprio;
- istituire un sistema per l'evidenzia delle località;
- obbligo di emanare il rapporto;
- obbligo di emanare la delibera sull'attuazione delle misure particolari per prevenire lo scarto dei rifiuti in rapporto alle località sulle quali, per più volte consecutive, è stabilito l'abbandono dei rifiuti;
- assicurazione dei mezzi per l'attuazione delle misure come pure l'attuazione degli obblighi per prevenire l'abbandono dei rifiuti in modo contrario alla Legge sulla gestione dei rifiuti (di seguito: Legge) e la rimozione dei rifiuti abbandonati.

Tabella 1: Lista delle località recuperate dai rifiuti abbandonati nella Città di Pola nel 2018

N.ord.	Località	Tipi di rifiuti	Quantità di rifiuti (m³)	Importo senza IVA	Importo con IVA
1	Località Monumenti	carico, scarico e smalti- mento della massa in le- gno mescolata con rifiuti edili e rifiuti ingombranti dalla località Monumenti	1.750	140.000,00	175.000,00
2	ex caserma Vallelunga	comunale misto (20 03 01) e ingombrante (20 03 06)	4	509,48	636,85
3	parte vecchia di via Medolino	comunale (20 03 01), misto edile (17 07 01) e rifiuti soggetti a compo- staggio (20 02 03)	20	4.934,20	6.167,75
4	parte di via Premantura	misto comunale (20 03 01), misto edile (17 07 01), rifiuti che non sono soggetti a compostaggio (20 02 03), ingombranti (20 03 06)	40	7.985,76	9.982,20
5	ex campeggio Valovine	rifiuti edili misti (17 07 01)	12	2.082,04	2.602,55

N.ord.	Località	Tipi di rifiuti	Quantità di rifiuti (m³)	Importo senza IVA	Importo con IVA
6	davanti al cimitero cittadino e davanti alla fortezza San Giorgio	misto edile comunale (17 07 01), ingombrante (20 03 07) e rifiuti non soggetti a compostaggio (20 02 03)	60	11.409,76	14.262,20
7	via dell'Acquedotto	misto edile comunale (17 07 01), misto comunale (20 03 01) e rifiuti non soggetti a compostaggio (20 02 03)	24	4.164,08	5.205,10
8	bene culturale Monu- menti	terreno misto a massa di legno e parte di rifiuti di costruzione, rifiuti in- gombranti	4.120	329.600,00	412.000,00
9	S. Console Pinguentino 9	comunale misto (17 07 01) e comunale misto (20 03 01)	5	866,48	1.083,10
10	Valdagron (presso l'acquedotto)	misto comunale (20 03 01)	1	181,18	226,47
11	Via Sissano 106	comunale misto (20 03 01), compostaggio (20 20 03), e ingombrante (20 03 06)	2	423,88	529,85
		TOTALE:	6.038	502.156,86	627.696,07

Nel 2018 sono state spese 502.156,86 kune senza IVA, pari a 627.696,07 kune, per il ripristino delle località elencate nella Tabella 1, con l'IVA dai fondi del Bilancio della Città di Pula, e la bonifica è stata pari a 6.038 m3 di rifiuti di numeri chiave diversi. Per lo più si sono abbandonati in modo improprio rifiuti comunali misti, rifiuti ingombranti ed edili per lo più su aree verdi e lungo le strade di accesso nelle superfici boschive.

Nel 2018 la zona di Monumenti e l'"ex caserma di Vallelunga" appaiono come luoghi ripetuti di abbandono dei rifiuti in rapporto allo stesso periodo dell'anno precedente. Poiché la zona è ripristinata e consegnata al concessionario per una concessione a lungo termine, non vi è alcuna base per l'azione di cui al punto 10 dell' Articolo 36 della Legge, vale a dire l'inclusione della stessa nella Delibera sull'attuazione di misure speciali per prevenire lo smaltimento dei rifiuti in relazione ai luoghi in cui è stato ripetutamente identificato l'abbandono dei rifiuti.

Si abbandonavano in modo improprio i rifiuti accanto ai contenitori per l'immondizia in tutta la città e che, senza ulteriori pagamenti, è stato rimosso dalla municipalizzata Pula Herculanea d.o.o.

È sempre minore la quantità dei rifiuti rinvenuti sul fondale marino, dal momento che da già più di vent'anni si mantengono le azioni educative di pulizia del fondale dello specchio di mare cittadino, in collaborazione con l'Ente per il turismo della Città di Pola, la comunità di Cultura tecnica, la Questura di Pola, le associazioni subacquee e gli alunni delle scuole elementari. L'azione di pulizia del fondale nel 2018 si è tenuta nella baia di Stoia, e all'azione hanno aderito, per il secondo anno consecutivo, la Croce rossa croata - sezione di Pola, i cui volontari hanno pulito la costa. Nell'azione ecologica hanno preso parte un centinaio di persone. Durante l'azione sono stati raccolti complessivamente 5m3 di rifiuti dal fondale e dalla costa. C'era una minore quantità di rifiuti nel mare, per lo più lattine, bottiglie di vetro, pneumatici e piccoli rifiuti, mentre alcuni piccoli rifiuti, rifiuti tessili, plastica, vetro e lamiera furono raccolti sulla costa. Per l'azione sono state spese 5.000,00 kune.

Nell'ambito delle attività per prevenire l'insorgenza di rifiuiti, in base all'Invito pubblico per il finanziamento di programmi, progetti, manifestazioni e attività di interesse per il bene comune che sono attuati dalle associazioni sul territorio della città di Pola nel 2018, sono cofinanziati progetti delle seguenti associazioni dall'ambito delle attività dell'Assessorato

agli affari comunali, all'edilizia e al patrimonio, Sezione per la tutela dell'ambiente:

- CLUB DI IMMERSIONE "MEDUSA", via Capodistria 29, Pola; per il progetto: Eco azione: Il mare non vuole i rifiuti - La baia di Stignano, attraverso la quale è stato rimosso lo smaltimento dei rifiuti nella parte inferiore della baia attraverso il processo di pulizia ecologica, è stato effettuato il monitoraggio della situazione e una conferenza sul posto con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza ecologica e la base per una corretta raccolta dei rifiuti in mare. L'associazione è cofinanziata nell'importo di 5.000,00 kn:
- ASSOCIAZIONE "ISTRIA VERDE", via Ljudevit Gaj 3, Pola; per il progetto: Ricicliamo a scuola, progetto educativo-istruttivo sull'importanza della raccolta differenziata. Il Progetto Ricicliamo a scuola è un progetto educativo di lunga data dell'Associazione per l'Istria verde sull'importanza della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, rivolto agli alunni e al personale scolastico delle scuole elementari nell'area di Pola. Tramite il sistema di concorso della raccolta della carta da macero, il progetto educa e sensibilizza sull'importa della tutela della natura e dell'ambiente e contribuisce alla popolarizzazione della raccolta differenziata. L'associazione è cofinanziata nell'importo di 5.000,00 kn:

Per quanto riguarda le attività svolte attraverso il cofinanziamento del progetto, l'associazione ha presentato una relazione.

Dato che fino all'ottobre 2018 non vi era alcun cofinanziamento della sostituzione di coperture di tetti contenenti amianto a livello statale, la città di Pola ha emesso un bando pubblico per richieste di cofinanziamento per la sostituzione di coperture dei tetti contenenti amianto e smaltimento di pannelli di amianto sul territorio della Città di Pola. La Città di Pola cofinanzia la sostituzione delle coperture dei tetti i amianto con mezzi a fondo perduto nell'imposto fino a 100,00 kn/m2 di copertura rimossa e sostituita, fino a un massimo di 10.000,00 kune per notifica nell'importo di 2,5 kn/kg per lo smaltimento (rimozione) dei pannelli in amianto, fino al massimo a 5.000,00 kune per richiesta. Hanno diritto a utilizzare i mezzi a fondo perduto della Città di Pola per la sostituzione delle coperture in amianto ogni persona fisica, proprietario/comproprietario, ovvero gestore dell'edificio su richiesta del comproprietario/ gestore dell'edificio che si trova sul territorio della Città di Pola, e per lo smaltimento delle coperture in amianto può presentare richiesta ogni persona fisica, il proprietario/ comproprietario di una particella catastale sul territorio della Città di Pola su cui si trovano le coperture in amianto che sono pronte per essere rimosse. Per la sostituzione delle coperture del tetto che contengono amianto è possibile candidare la struttura - edificio edificata in base al permesso a costruire o un altro relativo atto, ovvero l'edificio che in base alla Legge citata o una legge particolare è con essa costruito. Per lo smaltimento (rimozione) delle lastre in amianto, quest'ultime devono essere preparate per lo smaltimento (rimozione), devono essere separate dalle parti rovinate dell'edificio che contengono o contenevano amianto, sistemate in forme appropriate, coperte, avvolte con pellicole appropriate o preparate in altri modi adeguati per essere rimosse dal raccoglitore competente. Ogni richiedente può presentare richiesta al massimo per un edificio o al massimo una richiesta per lo smaltimento di lastre in amianto preparate per la rimozione (asporto). Oggetto dell'invito pubblico non sono edifici la cui costruzione è in corso o per i quali è avviato il procedimento di legalizzazione fino al termine del procedimento. L'invito pubblico è aperto fino allo sfruttamento dei mezzi nell'importo di 300.000,00 kune che è assicurato nel bilancio della Città di Pola, e la sostituzione delle lastre che contengono amianto, ovvero lo smaltimento degli stessi dalla località è necessario eseguire nel corso di un anno dalla stipulazione del contratto. Fino la fine del 2018 sono stati utilizzate 2.650,00 kune per lo smaltimento delle lastre di amianto.

Le località dell'abbandono improprio dei rifiuti sono evidenziate nei seguenti modi:

- segnalazione dei cittadini
- segnalazione delle Associazioni della società civile
- sopralluogo in sito
- secondo il controllo dei vigili comunali.

I rifiuti abbandonati dalle posizioni segnalate si rimuovono nei seguenti modi:

- secondo la procedura di acquisto tramite la persona autorizzata
- 2. su ordine dell'ispezione
- 3. nell'ambito delle attività della Pola Herculanea d.o.o.
- 4. tramite l'azione di raccolta dei rifiuti

Ad 1. La maggior parte delle bonifiche sono state effettuate dalla municipalizzata Pola Herculanea, eccetto lo smaltimento di grandi quantità di terra mescolate con massa di legno e pezzi di rifiuti edili e rifiuti ingombranti dalla località di Monumenti, gestita dalla Metis d.d.

Ad 2. Dalla località della zona di Saccorgiana - Verudella, la bonifica è effettuata in base al Rapporto sul controllo dell'ispezione. La bonifica è effettuata a carico degli utenti dell'immobile su cui i rifiuti edili erano abbandonati in modo improprio.

Ad 3. La municipalizzata Pola Herculanea smaltisce senza costi aggiuntivi i rifiuti ingombranti dei cittadini su chiamata, come pure tutti i rifiuti abbandonati in modo improprio accanto ai cassonetti dell'immondizia collocati in aree pubbliche.

Ad 4. Dal momento che già da più di vent'anni si effettuano azioni educative di pulizia del fondo marino nello specchio di mare cittadino, durante l'anno sono pervenute minori quantità di immondizie di rifiuti raccolte sul fondale.

Allo scopo di prevenire l'abbandono improprio dei rifiuti sul territorio della Città di Pola, sono prese le seguenti misure:

- sono state installate le tabelle con il divieto di abbandonare i modo improprio i rifiuti;
- sono state installate le rampe per impedire il passaggio di veicoli:
- sono stati intensificati i controlli dei vigili comunali;
- ai cittadini è stato concesso deporre i rifiuti nei centri di raccolta "Metis" e "Valmade";
- ai cittadini è concesso il trasporto gratuito dei rifiuti ingombranti da parte della municipalizzata Pola Herculanea su richiesta al numero di telefono 638 - 416 per minori quantità di rifiuti;
- ai cittadini è consentito lo smaltimento gratuito dei rifiuti edili nella località di Vidrian nell'ambito del centro per lo smaltimento dei rifiuti edili "Vidrian", nella quantità di circa cca 2m³ al mese;

- ai cittadini è consentito segnalare i siti di abbandono improprio dei rifiuti anche tramite la pagina web: www. smartpula.com, attraverso la quale si agisce in seguito alla segnalazione dei cittadini con informazione sul procedimento e l'evidenza nel sistema;
- sono state organizzate azioni educative di pulizia;
- sulle attività è informata la cittadinanza tramite i media.

In conformità alla Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti, l'attuazione degli obblighi per la prevenzione dell'abbandono improprio dei rifiuti in modo contrario alla Legge in questione e la rimozione di tali rifiuti, viene assicurata dalla persona che esegue le attività del servizio responsabile per l'ordine comunale delle unità d'autogoverno locale.

Nel prossimo a seguire, con la continua attuazione delle misure sopra menzionate e l'aggiornamento del sistema di gestione sostenibile dei rifiuti, è previsto un significativo aumento della consapevolezza ecologica dei cittadini e una riduzione del numero di siti di rifiuti abbandonati in modo improprio.

In base al presente Rapporto, in conformità alla Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti, si emanerà la Delibera sull'esecuzione delle misure particolari per prevenire l'abbandono dei rifiuti in rapporto alle località sulle quali, per più volte consecutive, è stabilito l'abbandono abusivo dei rifiuti.

IL SINDACO f.to Boris Miletić Ai sensi dell'art. 36 comma 10 della Legge sulla gestione sostenibile dei rifiuti ("Gazzetta ufficiale"nn. 94/13, 73/17 e 14/19) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 20 marzo 2019, emana la

DELIBERA

sull'attuazione di misure particolari al fine di prevenire l'abbandono dei rifiuti in rapporto alle località in cui per più volte consecutive è stabilito l'abbandono improprio dei rifiuti sul territorio

Articolo 1

della città di Pola

Con la presente Delibera si stabiliscono le misure particolari al fine di prevenire l'abbandono dei rifiuti in rapporto alle località in cui è ripetutamente stabilito l'abbandono improprio dei rifiuti sul territorio della città di Pola.

Articolo 2

In base alla Relazione sulle località e quantità del rifiuti abbandonati, delle spese di rimozione degli stessi e l'attuazione delle misure per prevenire l'abbandono dei rifiuti sul territorio della città di Pola nel 2018, si stabiliscono le località in cui si attueranno delle misure particolari al fine di prevenire l'abbandono dei rifiuti:

- zona della fortezza San Giorgio vicino al cimitero cittadino
- zona dell'ex campeggio di Valovine
- zona dei boschi cittadini, con accento al boschetto lungo via Premantura e via Dignano.

Articolo 3

Nelle località di cui all'articolo 2 si attueranno le seguenti misure speciali:

- Controllo frequente e supervisione dei vigili comunali;
- Installazione di barriere per impedire il passaggio di veicoli:
- Installazione della segnaletica di sicurezza contro il deposito e l'abbandono dei rifiuti;
- Installazione della videosorveglianza:
- Educazione della cittadinanza.

Articolo 4

Per la realizzazione delle misure particolari di cui all'articolo 3 si utilizzeranno i mezzi che sono assicurati nel Bilancio della Città di Pula-Pola per l'anno 2019, Attività A303002 – Tutela dell'ambiente - Rifiuti, Posizione: R3 R0401 3299 Tutela delle aree verdi.

UMERO 05/19 PAGINA 10

Articolo 5

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 351-01/19-01/28

N.PROT:2168/01-03/-04-0341/-19-3

Pola, 20 marzo 2019

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE Tiziano Sošić, f.to Ai sensi delle disposizioni degli articoli 39 e 104 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 20 marzo 2019, emana la

DELIBERA

sul previo consenso alla proposta di Contratto sul trasferimento della quota aziendale nella società Fratarski d.o.o. e proposta della Delibera sulla modifica del Contratto sociale Fratarski d.o.o.

Articolo 1

Si dà il previo consenso alla proposta del Contratto sul trasferimento della quota aziendale nella società Fratarski d.o.o. e la proposta della Delibera sulla modifica del Contratto sociale Fratarski d.o.o. che è parte integrante della presente Delibera.

Articolo 2

Si autorizza il Sindaco della Città di Pola a firmare il contratto sul trasferimento delle quote aziendali e altri atti necessari per la sua attuazione.

Articolo 3

La presente Delibera si pubblica sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola ed entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno della pubblicazione.

CLASSE: 023-01/19-01/238 N.PROT.: 2168/01-03/-03-03-0292-19/-5

Pola, 20 marzo 2019

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

NUMERO 05/19 PAGINA 11 Ai sensi dell'articolo 98 capitolo 3 della della Legge sull'educazione e istruzione nella scuola elementare e media superiore ("Gazzetta ufficiale" nn. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 e 68/18) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 20 marzo 2019, emana la

Ai sensi del comma 6 art. 19 della Legge sui consigli dei giovani ("Gazzetta ufficiale"nn. 41/14), comma 5 dell'articolo 19 della Delibera sulla fondazione del Consiglio dei giovani della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 09/14) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 20 marzo 2019, emana la

CONCLUSIONE

sulla previa approvazione della Proposta dello Statuto della scuola elementare Tone Peruško di Pola

Articolo 1

Si da l'assenso preliminare alla proposta dello Statuto della Scuola elementare Tone Peruško, Classe: 002-01/19-01/01,N.PROT.: 2168-01-55/-50-19-01 del 01/02/2019.

Articolo 2

La presente Conclusione entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE:602-02/19-01/24 N.PROT:2168/01-04/-02-0291/-19-4 Pola, 20 marzo 2019

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE Tiziano Sošić, f.to

CONCLUSIONE

sull'accettazione della Relazione sul lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Pola per il 2018

I

Si accetta il Rapporto sul lavoro del Consiglio dei giovani della Città di Pola per il 2018.

II

La presente Delibera viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della Città di Pola ed entra in vigore il giorno dell'emanazione.

CLASSE: 023-01/19-01/166

N.PROT.:2168/101/-05-01/-0277-194

Pola, 20 marzo 2019

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

Ai sensi dell'art. 35 e dell'art. 391 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali ("Gazzetta ufficiale" n. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 100/04, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 e 94/17), in relazione all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 e 123/17), dell'art. 1 della Legge sulla locazione e la vendita di spazi commerciali ("Gazzetta ufficiale" nn. 125/11, 64/15 e 112/18) e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 01/13 e 02/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 20 marzo 2019 emana la

DELIBERA

sulla locazione e sull'acquisto di locali commerciali della Città di Pula-Pola

I. DISPOSIZIONI DI BASE

Articolo 1

Con la delibera sulla locazione e la vendita dei locali commerciali della Città di Pola (di seguito: Delibera) si stabiliscono l'istituzione e la risoluzione del contratto di affitto dei locali commerciali, le condizioni e la procedura per la locazione dei locali commerciali e i reciproci diritti e doveri del locatore e del locatario dei locali commerciali di proprietà della Città di Pola o dei locali commerciali in cui la Città di Pola ha il diritto di disporre e utilizzare, nonché i termini e le condizioni per l'acquisto di un locale commerciale di proprietà della Città di Pola (di seguito: Città).

Articolo 2

Locale commerciale, in conformità alla Legge sulla locazione e vendita dei locali commerciali, si considerano edifici commerciali, ambienti commerciali, autorimesse e posti auto.

II. EMANAZIONE DELLA DELIBERA IN RAPPORTO AL LOCALE COMMERCIALE

Articolo 3

Il locale commerciale che è in proprietà della Città, ovvero il locale commerciale che la Città ha il diritto di disporre e utilizzare, viene gestito dal Sindaco della Città di Pola (di seguito nel testo: Sindaco).

Articolo 4

Le delibere relative ai locali commerciali sono emanate dal Sindaco su proposta del competente dipartimento amministrativo, salvo diversa disposizione di legge.

III. LOCAZIONE DEL LOCALE COMMERCIALE

1. OTTENERE LA LOCAZIONE

Articolo 5

Il locale commerciale viene dato in locazione tramite concorso pubblico (di seguito: concorso), se non diversamente stabilito dalla legge o dalla presente delibera.

Il Sindaco emana la decisione sull'indizione del concorso per la locazione del locale commerciale della Città.

In base alla Delibera di cui al comma 2 del presente articolo il concorso viene indetto dal dipartimento amministrativo competente.

L'avviso sull'indizione del concorso si pubblica nel quotidiano, mentre il testo integrale del concorso si espone nella bacheca del dipartimento amministrativo competente e sulle pagine web della Città di Pola.

Il giorno della pubblicazione dell'avviso nel quotidiano si considera la data dell'indizione del concorso.

La procedura per i concorsi pubblici è condotta dalla Commissione per la locazione del locale commerciale (di seguito: Commissione).

Il Sindaco fonda e nomina i membri della Commissione nella durata di due anni. La Commissione ha un presidente e due membri con i relativi sostituti.

Articolo 6

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, comma 1 della presente Delibera, il contratto di locazione del locale commerciale si conclude senza il concorso pubblico quando quando si concludono a vicenda tra la Città di Pola e la Repubblica di Croazia o la Città di Pola e le unità di autogoverno regionali e locali, le persone giuridiche o la proprietà predominante della Repubblica di Croazia, la Città di Pola e le unità di autogoverno regionale e locale, se ciò è nell'interesse e a scopo del progresso generale, economico e sociale dei suoi cittadini.

Articolo 7

In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, comma 1 della presente Delibera, la Città in qualità di Locatore può presentare un'offerta scritta per la conclusione di un nuovo contratto di locazione per un periodo fisso di cinque anni alle stesse condizioni del contratto di locazione esistente, con ciò che la Città può richiedere ulteriori mezzi per assicurare il pagamento della locazione, tasse e altre commissioni che si pagheranno con la locazione, quando è economicamente giustificato, ovvero quando l'importo mensile della locazione è superiore al prezzo di affitto determinato dalla Città per l'attività che il locatore svolge esclusivamente per il locatario che ha stipulato un contratto di locazione con la Città basato su un'offerta pubblica anteriore e che rispetta pienamente i contratti di locazione stipulati sulla base di tale concorso pubblico e su richiesta scritta.

Il locatario è tenuto a presentare una richiesta scritta per la conclusione di un nuovo contratto di locazione al dipartimento amministrativo competente per la disponibilità dell'immobile entro e non oltre 120 giorni prima della scadenza del termine per il quale il contratto è concluso e il dipartimento amministrativo competente deve offrire al locatario almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto un nuovo contratto o informarlo per iscritto che non gli offrirà un nuovo contratto di locazione.

Se il locatario corrente non accetta l'offerta di cui al comma 1 del presente articolo al più tardi 30 giorni prima della scadenza del termine del contratto, il rapporto di locazione cessa alla scadenza del termine del contratto.

2. PROCEDURA CONCORSUALE

Articolo 8

Nel procedimento dell'attuazione del concorso innanzitutto verrano prese in esame le domande che adempiono alle condizioni generali e specifiche del concorso.

Le domande che non adempiono alle condizioni di cui al comma precedente del presente articolo verranno respinte come non valide.

Come offerta più favorevole sarà stabilita quell'offerta che soddisfa le condizioni generali e speciali del concorso e che offre l'affitto più alto.

Articolo 9

Il concorso può svolgersi in due modi:

- licitazione,
- offerte scritte.

La licitazione è il procedimento in cui gli offerenti concorrono a voce sul valore dell'offerta.

La raccolta delle offerte scritte è un procedimento in cui gli offerenti inoltrano le loro offerte in forma scritta in busta chiusa.

Articolo 10

Il concorso per dare in locazione il locale commerciale contiene:

- dati sul locale commerciale (numero di particella catastale e di partita tavolare in cui il locale commerciale è iscritto, indirizzo del locale commerciale, superficie del locale commerciale e altri dati per una descrizione più dettagliata del locale commerciale),
- le condizioni del locale commerciale,
- attività che si eseguirà nel locale commerciale,
- periodo di durata della locazione,
- l'importo iniziale dell'affitto mensile aumentato dell'IVA,
- l'importo della cauzione, che deve essere depositata da ciascun offerente in modo tale che esso ammonti ad almeno 5 (cinque) e non più di 36 (trentasei) importi iniziali della locazione, e il termine e il metodo di pagamento,
- la disposizione secondo cui il miglior offerente è tenuto, durante la conclusione del contratto di locazione da un notaio, al fine di assicurare il pagamento dell'importo richiesto che è oggetto del contratto di locazione, presentare una fattura in bianco con l'importo della locazione per un periodo di sei mesi più IVA a nome del locatario e della persona responsabile del locatore, e che saranno addebitati nel caso in cui il locatario nel periodo del contratto non paghi l'affitto dovuto, le tasse, gli interessi di mora e / o altri costi derivanti dall'utilizzo del locale commerciale;
- la disposizione secondo cui il miglior offerente deve, al momento della stipula di un contratto di affitto con un notaio, assicurare il pagamento dell'importo che è oggetto del contratto di locazione:
- per l'importo mensile proposto alla licitazione aumentato

- dell'IVA fino a 15.000,00 kune, versare un deposito cauzionale una tantum dell'importo dell'affitto trimestrale espresso aumentato dell'IVA sul conto della Città di Pola, come strumento per assicurare il pagamento puntuale del canone di locazione e le spese di manutenzione ordinaria (nessun interesse è addebitato sui fondi sopra menzionati),
- per l'importo mensile proposto alla licitazione aumentato dell'IVA fino a 15.000,00 kune, allegare una garanzia bancaria per l'importo del contratto di locazione di un anno più IVA con la clausola "senza reclamo" o "esigibile a prima richiesta" valida per l'intera durata del rapporto contrattuale, che sarà depositata presso la banca per il pagamento se il locatario non paga l'affitto, le tasse, gli interessi di mora e / o i costi derivanti dall'uso del locale commerciale nel corso del rapporto contrattuale,
- termine per la conclusione del contratto,
- termine e modo di pagamento della locazione,
- inizio dell'obbligo di pagare l'affitto, le tasse e gli altri canoni che si pagano con la locazione,
- scadenza, le modalità e il luogo di presentazione della domanda (nelle licitazioni), ovvero l'offerta (per la raccolta di offerte scritte),
- obbligo di fornire informazioni di base sull'offerente e la prova che l'offerente soddisfi le condizioni per lo svolgimento dell'attività stabilite nel concorso, e le persone di cui all'articolo 58 della Legge sui diritti dei difensori croati della Guerra patria e dei membri delle loro famiglie ("Gazzetta ufficiale" n. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/013 i 92/14) hanno il diritto di stipulare contratti con le condizioni di offerta più favorevoli e la prova del conseguimento di tale status,
- giorno, ora e luogo della licitazione o dell'apertura di offerte scritte,
- il periodo in cui è possibile effettuare il sopralluogo del locale commerciale, come pure la visione del verbale con stabilito lo stato del locale commerciale,
- l'obbligo dell'offerente a presentare una dichiarazione attestante che accetta le condizioni generali di contratto stabilite nella Delibera sull'indizione del concorso per l'assegnazione della locazione del locale commerciale della Città di Pola, e che è a conoscenza dello stato del locale commerciale che si dà in affitto.
- obbligo dell'offerente a consegnare la dichiarazione in cui conferma di accettare il locale commerciale nello stato visto, che è tenuto a sistemarlo e riqualificarlo per l'attività stabilita nel contratto a proprie spese, ovvero che rinuncia al diritto di applicazione dell'istituto di ottenimento senza basi e/o gestione senza un mandato (indipendentemente se per tali lavori ha ottenuto l'approvazione dell'organo competente della Città di Pola),
- obbligo dell'offerente a consegnare l'autorizzazione (che non deve essere emessa oltre 30 giorni dal giorno della licitazione)
- la conferma del dipartimento amministrativo alle finanze che non ci sono debiti in sospeso nei confronti della Città di Pola, e se si tratta di una persona giuridica, la conferma che le persone responsabili non hanno debiti in sospeso verso la Città sotto nessun aspetto,
- la conferma del dipartimento amministrativo alle finanze della Regione Istriana che non ci sono debiti non saldati nei confronti della Regione Istriana,
- la conferma dell'Agenzia per le entrate che non ci sono

debiti non saldati nei confronti del bilancio statale,

- nonché l'indicazione che non saranno prese in considerazione le offerte degli offerenti che hanno delle pendenze nei confronti della Città di Pola, della Regione Istriana e del Bilancio statale,
- la disposizione che all'offerente la cui offerta è accettata, sarà compreso nella locazione l'importo versato come garanzia, e agli offerenti le cui offerte non sono state accettate si restituisce la cauzione entro 15 giorni dall'emanazione della Delibera sull'accettazione delle offerte e la conclusione del contratto di locazione del locale commerciale.
- la disposizione secondo cui la cauzione pagata non può essere restituita al miglior offerente se rinuncia fino all'emanazione della Delibera sull'accettazione dell'offerta e la stipulazione del contratto di locazione del locale commerciale, ovvero se non si stipula il contratto di locazione nel termine stabilito nella presente Delibera, come pure in seguito alla conclusione del contratto di locazione del locale commerciale se non è in totalità eseguita la compensazione della locazione con la cauzione versata al fine di partecipare alla licitazione,
- la disposizione che il contratto di locazione è stipulato come documento esecutivo, in conformità con la normativa applicabile, a spese del locatario,
- la disposizione che presentando la richiesta al concorso che contiene i suoi dati personali, con gli allegati richiesti, il concorrente dà il consenso di raccogliere, elaborare e utilizzare gli stessi mediante la pubblicazione sulle pagine internet e nel bollettino ufficiale della Città di Pola per lo scopo per il quale sono stati raccolti
- la disposizione che il Sindaco si riserva il diritto di non accettare nessuna delle offerte ricevute senza una spiegazione specifica della procedura di gara.

Gli elementi del concorso di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono determinati dal Sindaco al momento dell'emanazione del concorso, su proposta dell'organo amministrativo competente.

Articolo 11

Prima dell'indizione del concorso pubblico, il dipartimento amministrativo competente stabilisce lo stato del locale commerciale.

Nel verbale di cui al comma 1 si stabilisce lo stato generale del locale commerciale (stato della pavimentazione, dei muri e dei soffitti, dei serramenti interni ed esterni, l'esistenza e lo stato dei servizi igienici, delle installazioni dell'acqua, del gas e della luce, ecc.).

Articolo 12

La garanzia dell'offerente migliore si calcola nell'importo della locazione iniziando dalla data dell'obbligo di pagamento della locazione.

Agli offerenti che hanno depositato una cauzione, e le cui richieste non sono state accettate, si restituirà la garanzia entro 15 giorni dal giorno dell'emanazione della Delibera del Sindaco sull'accettazione dell'offerta e la stipulazione del contratto di locazione del locale commerciale.

Se l'offerente la cui offerta è stata messa a verbale come la più favorevole, rinuncia alla propria offerta durante il concorso o più tardi, prima dell'emanazione della Delibera sull'accettazione dell'offerta e la stipulazione del contratto di locazione del locale commerciale, e dopo l'emanazione della stessa, ovvero dopo la stipulazione del contratto di locazione

del locale commerciale, non ha il diritto di rimorso della cauzione, e il locale commerciale può essere nuovamente sottoposto a concorso.

Articolo 13

L'ammontare della locazione del locale commerciale che si dà in locazione si determina nella procedura di concorso pubblico.

Il pagamento della locazione entra nel bilancio della Città di Pola.

Per locazione si considera l'importo mensile della locazione stabilito al concorso pubblico più IVA.

La locazione mensile per il locale commerciale viene calcolata moltiplicando l'area utile del locale commerciale e l'affitto per m2, il tutto con l'aggiunta all'IVA.

Per area utile del locale commerciale si sottintende l'area del locale commerciale che è iscritta nei libri fondiari in base alla proprietà della parcellizzazione.

Se sul locale commerciali non è stabilita la proprietà, la superficie utile del locale commerciale si stabilisce tramite misurazione che l'offerente accetta presentando la domanda alla gara pubblica.

Articolo 14

Il locatario del locale commerciale che è sistemato per la destinazione necessaria, ha l'obbligo di iniziare con il pagamento della locazione stabilita nel contratto con la data della sottoscrizione, o prima, se il locatore inizia con l'esercitazione delle attività prima del termine stabilito.

Il locatario del locale commerciale che non è sistemato, ovvero portato alla destinazione necessaria, ha l'obbligo di iniziare con il pagamento della locazione come da contratto prima della scadenza del termine previsto per la sistemazione del locale commerciale.

Il Sindaco stabilirà se un locale commerciale si considera sistemato, parzialmente sistemato o non sistemato.

a) Licitazione

Articolo 15

La licitazione orale è portata avanti dalla Commissione in modo che nel luogo e tempo stabiliti nel concorso pubblico, all'inizio si approva la licitazione e dopo si accettano le iscrizioni per singoli locali commerciali per i quali si stabilisce quali offerenti soddisfano le condizioni per il concorso, e in tal senso si emana la relativa delibera che si pubblica immediatamente.

Le domande che non adempiono alle condizioni del concorso, verranno respinte come non valide.

La richiesta scritta per la partecipazione al concorso contiene:

- nome e cognome, indirizzo di residenza o soggiorno, CIP (se l'offerente è una persona fisica - cittadino),
- nome dell'artigianato, nome e cognome del proprietario dell'artigianato, CIP, numero di iscrizione dell'artigianato (se l'offerente è una persona fisica- artigiano),
- ditta/nome, indirizzo della sede, CIP e numero di matricola della persona giuridica, nome e cognome e CIP della persona autorizzata a rappresentare la persona giuridica (se l'offerente è una persona giuridica),
- marchio e numero ordinale dei locali commerciali soggetti a licitazione e l'attività da svolgere nello stesso,
- numero di conto dell'offerente con il nome della banca in

- cui è aperto i conto per il rimborso della cauzione,
- dichiarazione dell'offerente che accetta la locazione mensile stabilita.

Allegare alla richiesta:

- fotocopia della carta d'identità, se l'offerente è una persona fisica (cittadino o artigiano), ossia la fotocopia della carta d'identità valevole della persona autorizzata a rappresentarla, se l'offerente è una persona giuridica, e se l'offerta a nome dell'offerente viene data data dal delegato, anche la delega per la rappresentanza,
- originale o la fotocopia autenticata della licenza d'esercizio dalla quale è visibile che l'artigiano è registrato per l'attività che si svolgerà nel locale commerciale soggetto a licitazione, se l'offerente è una persona fisica - artigiano,
- originale o una fotocopia autenticata del decreto del Tribunale commerciale competente relativo all'iscrizione nel registro giudiziario o l'Estratto dal registro giudiziario che non deve portare la data di oltre 15 giorni dal giorno della licitazione, dalla quale deve essere evidente che la persona giuridica è registrata per l'attività da svolgere nel locale commerciale oggetto della licitazione, e il nome e il cognome del rappresentante legale della persona giuridica se l'offerente è una persona giuridica,
- prova del pagamento della cauzione per il locale commerciale.
- prova del diritto primario di una persona ai sensi dell'articolo 58 della Legge sui diritti dei difensori croati della Guerra patria e dei membri delle loro famiglie, per quelle persone che desiderano esercitare questo diritto,
- conferma che l'offerente non ha debiti pendenti nei confronti della Città di Pola, della Regione Istriana e della Repubblica di Croazia, che non deve avere più di 30 giorni dal giorno della licitazione,
- dichiarazioni di pagamento del deposito, firmate a mano propria e vidimate, ovvero la consegna dei mezzi di garanzia del pagamento della locazione che è oggetto del contratto di locazione.

Presentando una domanda valida e completa, si riterrà che l'offerente accetti l'affitto mensile iniziale offerto più l'IVA, nonché gli altri termini della gara prescritti nella Delibera relativa alla indizione di un concorso per dare in locazione i locali commerciali della Città di Pola, nonché che è a conoscenza dello stato del locale commerciale che si dà in locazione.

Durante la licitazione si redige un verbale.

Se durante la licitazione gli offerenti non rispettano l'ordine e la disciplina, soprattutto se comunicano tra loro o con terzi tramite telefono o in qualche altro modo, passeggiano o abbandonano le stanze dove è in corso la licitazione, disturbano un altro offerente e simile, la Commissione può decidere di escluderle l'offerente dalla licitazione o interrompere la stessa e pubblicare una nuova licitazione per dare in locazione il locale commerciale.

Al termine della licitazione, il verbale viene firmato dai membri della Commissione presenti e dal verbalista, e viene autenticata da due persone autorizzate che tra loro scelgono l'offerente presente.

In conformità alla Legge sull'accesso delle informazioni (GU 25/13 e 85/15), la Città di Pola come autorità pubblica, al fine di informare il pubblico, consentirà l'accesso alle informazioni sul proprio lavoro con la pubblicazione tempestiva sulle pagine web e nel bollettino ufficiale. Con lo scopo degli obiettivi stabiliti dalla legge e nell'interesse del pubblico, la Città di Pola pubblica tutti gli atti emanati

sulle pagine web e nel bollettino ufficiale della Città. In base a quanto detto, si considererà che il richiedente, con la presentazione della domanda contenente i suoi dati personali al presente concorso, insieme agli allegati richiesti, ha dato il consenso per la loro raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo dello stesso annuncio pubblico sulle pagine web e nella Gazzetta ufficiale della Città, e allo scopo per cui sono raccolti.

Articolo 16

La licitazione si esegue aumentando l'offerta a voce.

L'importo più basso per l'aumento dell'offerta per la locazione ammonta al 10% della locazione mensile iniziale.

La licitazione orale terminerà alla scadenza di due minuti dal dare l'offerta più favorevole, ovvero con la rinuncia degli altri offerenti.

Se per una licitazione per un singolo locale commerciale si presenta solo un offerente, e soddisfa le condizioni del concorso, la Commissione stabilisce la sua offerta nell'importo iniziale come la più favorevole.

Articolo 17

Al termine della licitazione, la Commissione stabilisce quale offerta sia considerata la più favorevole e tale constatazione deve essere inserita nel verbale.

Se un offerente dimostra di realizzare il diritto prioritario in base all'articolo 58 della Legge sui diritti dei difensori croati della Guerra patria e dei membri della loro famiglia, e desidera realizzare tale diritto, la sua dichiarazione si introduce nel verbale, e tale dichiarazione viene firmata dall'offerente.

Le persone di cui al comma 2 del presente articolo, possono realizzare il diritto primario se non sono beneficiari della pensione realizzata ai sensi della Legge sui Diritti dei veterani della Guerra patria e dei loro familiari e se non sono già stati locatari di locali commerciali di proprietà della Città di Pola in base al diritto primario acquisito o se non hanno ancora esercitato il diritto di priorità.

Il verbale dell'avvenuta licitazione con la proposta dell'offerta che si considera che è necessario accettare, la Commissione la inoltra al Sindaco.

Articolo 18

Il Sindaco emana la Delibera sull'accettazione dell'offerta e la stipulazione del contratto di locazione del locale commerciale.

Il Sindaco si riserva il diritto di non accettare nessuna delle offerte ricevute senza una spiegazione specifica della procedura di gara.

b) Raccolta delle offerte scritte

Articolo 19

La raccolta delle offerte scritte si esegue con la consegna delle stesse tramite posta o di persona nell'ufficio protocollo della Città di Pola o in busta chiusa con la nota "NON APRIRE - OFFERTA PER IL CONCORSO".

L'offerta scritta contiene obbligatoriamente:

- nome e cognome, indirizzo di residenza o soggiorno, CIP (se l'offerente è una persona fisica - cittadino),
- nome dell'artigianato, nome e cognome del proprietario dell'artigianato, CIP, numero di iscrizione dell'artigianato

(se l'offerente è una persona fisica- artigiano),

- ditta/nome, indirizzo della sede, CIP e numero di matricola della persona giuridica, nome e cognome e CIP della persona autorizzata a rappresentare la persona giuridica (se l'offerente è una persona giuridica),
- il marchio e il numero ordinale dei locali commerciali soggetti a licitazione e l'attività da svolgere nello stesso,
- numero di conto dell'offerente con il nome della banca in cui è aperto i conto per il rimborso della cauzione,
- offerta dell'importo della locazione mensile.

Allegare alla richiesta:

- fotocopia della carta d'identità, se l'offerente è una persona fisica (cittadino o artigiano), ossia la fotocopia della carta d'identità valevole della persona autorizzata a rappresentarla, se l'offerente è una persona giuridica, e se l'offerta a nome dell'offerente viene data data dal delegato, anche la delega per la rappresentanza,
- originale o la fotocopia autenticata della licenza d'esercizio dalla quale è visibile che l'artigiano è registrato per l'attività che si svolgerà nel locale commerciale soggetto a licitazione, se l'offerente è una persona fisica - artigiano,
- originale o una fotocopia autenticata del decreto del Tribunale commerciale competente relativo all'iscrizione nel registro giudiziario o l'Estratto dal registro giudiziario che non deve portare la data di oltre 15 giorni dal giorno della licitazione, dalla quale deve essere evidente che la persona giuridica è registrata per l'attività da svolgere nel locale commerciale oggetto della licitazione, e il nome e il cognome del rappresentante legale della persona giuridica se l'offerente è una persona giuridica,
- prova del pagamento della cauzione per il locale commerciale,
- prova del diritto primario di una persona ai sensi dell'articolo 58 della Legge sui diritti dei difensori croati della Guerra patria e dei membri delle loro famiglie, per quelle persone che desiderano esercitare questo diritto,
- conferma che l'offerente non ha debiti pendenti nei confronti della Città di Pola, della Regione Istriana e della Repubblica di Croazia, che non deve avere più di 30 giorni dal giorno della licitazione,
- dichiarazione di pagamento del deposito, firmata a mano propria e vidimata, ovvero la consegna dei mezzi di garanzia del pagamento della locazione che è oggetto del contratto di locazione,
- dichiarazione che acconsente alla raccolta, al trattamento e all'uso dei dati personali mediante annuncio pubblico sul sito web e nella gazzetta ufficiale della città di Pola per gli scopi per i quali sono stati raccolti.

Le domande che non adempiono alle condizioni del concorso, verranno respinte come non valide.

Presentando una domanda valida e completa, si riterrà che l'offerente accetti le condizioni del concorso nonché gli altri termini della gara prescritti nella Delibera relativa alla indizione di un concorso per dare in locazione i locali commerciali della Città di Pola, nonché che è a conoscenza dello stato del locale commerciale che si dà in locazione.

Articolo 20

L'apertura e l'esame delle offerte presentate devono essere effettuati dalla Commissione nel luogo e al momento stabiliti durante la pubblicazione del concorso, in modo da determinare inizialmente il numero di offerte scritte ricevute e gli offerenti presenti.

La Commissione redige un verbale della seduta.

Al termine della seduta, il verbale viene firmato dai membri della Commissione presenti e dal verbalista e viene autenticato da due persone autorizzate che tra loro scelgono l'offerente presente.

Dopo l'apertura di ciascuna busta, la Commissione presenta il contenuto della busta agli offerenti presenti.

Le offerte arrivate in ritardo o incomplete non verranno prese in considerazione dalla Commissione e il verbalista stabilirà la loro non validità ed emanerà la delibera sul loro rigetto.

Le offerte valevoli vengono esaminate dalla Commissione paragonando gli importi delle locazioni offerti e stabilisce per iscritto quale offerta sia la più favorevole.

Se per gli stessi locali commerciali sono pervenute più offerte favorevoli di diversi offerenti che sono identiche riguardo all'importo offerto della locazione, la Commissione stabilirà tramite licitazione quale delle offerte sia la più favorevole.

Se gli offerenti sono presenti alla seduta, la licitazione si effettuerà subito al momento dell'apertura delle buste.

In caso di assenza di qualche offerente con proposta identica valida, la Commissione seguirà la licitazione orale nel momento e nel luogo che stabilirà in seguito, e di ciò informerà tutti gli offerenti dell'offerta valida identica.

Articolo 21

Al termine del procedimento per stabilire le offerte più favorevoli, la Commissione stabilirà quali tra gli offerenti presenti desiderano realizzare il diritto prioritario in base all'articolo 58 della Legge sui diritti dei difensori croati della Guerra patria e dei membri delle loro famiglie, accettando l'importo della locazione più alto.

Se l'offerente che ha le basi per realizzare il diritto di priorità non è presente all'apertura delle buste, la Commissione inviterà l'offerente nell'arco di 8 giorni per via scritta a presentarsi al dipartimento amministrativo competente per informarlo sull'importo più alto della locazione e ottenere la dichiarazione sull'eventuale diritto a realizzare il diritto prioritario con l'accettazione della locazione più alta.

Articolo 22

Al termine della procedura concorsuale, il verbale dell'avvenuta licitazione con la proposta dell'offerta che si considera che sia necessario accettare sarà inoltrata dalla Commissione al Sindaco.

Il Sindaco emana la Delibera sull'accettazione dell'offerta e la stipulazione del contratto di locazione del locale commerciale.

Il Sindaco si riserva il diritto di non accettare nessuna delle offerte ricevute senza una spiegazione specifica della procedura di gara.

Articolo 23

L'avviso sulla scelta dell'offerta più favorevole si inoltra a tutti gli offerenti entro 8 giorni dal giorno dell'emanazione della decisione.

Nell'avviso sulla scelta dell'offerta più favorevole che si consegna a tutti gli offerenti, si menziona anche l'importo della locazione offerta dal miglior offerente.

Articolo 24

Il concorso per dare il locale commerciale in locazione può essere ripetuto nel caso in cui non venga effettuata la scelta del miglior offerente o se l'offerente selezionato si è ritirato dalla conclusione del contratto di locazione.

3. DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

a) CONTRATTO DI LOCAZIONE

Articolo 25

La locazione del locale commerciale si istituisce con il contratto di locazione.

Il contratto di locazione è stabilito dal dipartimento amministrativo competente, in base alla decisione sulla scelta dell'offerta più favorevole.

Il contratto per la locazione di un locale commerciale si conclude per un periodo di tempo fino a 10 anni.

Articolo 26

Il contratto di locazione per il locale commerciale contiene in particolare:

- numero e la data della decisione sulla scelta del locatore, ossia la decisione di accettare l'offerta e la conclusione del contratto di affitto del locale commerciale,
- nome della parte contraente (nome e cognome o titolo, indirizzo di residenza o domicilio e numero di identificazione personale)
- dati sul locale commerciale (numero di particella catastale e di partita tavolare in cui il locale commerciale è iscritto, indirizzo del locale commerciale, superficie del locale commerciale e altri dati per una descrizione più dettagliata del locale commerciale),
- attività che si eseguirà nel locale commerciale,
- importo della locazione per m2,
- importo mensile della locazione, come pure le tasse e altre imposte che si pagano oltre alla locazione nonché le scadenze per il pagamento,
- altri costi derivanti dall'utilizzo del locale commerciale, ovvero le spese di utilizzo dei dispositivi in comune e l'esecuzione di servizi comuni nell'edificio in cui si trova il locale commerciale,
- termine in cui il locatore è obbligato a cedere il locale commerciale al locatario,
- periodo per il quale viene stipulato il contratto,
- termini legati alla cessazione del contratto, in particolare sulla disdetta e sul termine della rinuncia,
- disposizione che il locatario prende in locazione il locale commerciale nello stato in cui l'ha visto e che rinuncia al diritto di ottenere senza basi e/o gestione senza mandato (indipendentemente se nel locale commerciale intende investire con o senza il consenso del locatore),
- disposizione che il locatario non può effettuare la conversione del locale commerciale senza il previo consenso scritto del locatore,
- disposizione che vieta la concessione di un locale commerciale in sublocazione o in utilizzo a un altra attività legale, senza la previa approvazione scritta del locatore.
- disposizione sull'assicurazione del deposito cauzionale che è oggetto del contratto di locazione del locale

- commerciale in base all'importo della cauzione contrattuale,
- disposizione secondo cui il locatario è obbligato a fornire al locatore un nuovo mezzo per assicurarsi il pagamento del credito che è oggetto del contratto di affitto del locale commerciale, qualora il locatore abbia utilizzato in parte o completamente i mezzi precedentemente consegnati
- disposizione sull'uso di parti e apparecchi comuni nell'edificio in cui si trova il locale commerciale,
- disposizione che il contratto di locazione è stipulato come documento esecutivo, in conformità con la normativa applicabile, a spese del locatario,
- luogo e l'ora della conclusione del contratto e la firma delle parti contraenti,

altre disposizioni in conformità con la presente Delibera e la Legge sulla locazione e la compravendita del locale commerciale.

Articolo 27

Il contratto di locazione deve essere stipulato per iscritto e vidimato da un notaio.

Il Contratto di Locazione dovrà essere firmato dal Sindaco o da una persona autorizzata dal Sindaco entro 8 giorni dalla data della Decisione relativa all'accettazione dell'offerta e alla conclusione del contratto di locazione del locale commerciale.

Articolo 28

Il locatore è obbligato a firmare un contratto di locazione entro 15 giorni dal ricevimento di un invito scritto o orale a firmarlo. Una nota ufficiale deve essere redatta sull'invito orale per firmare il contratto.

Se il locatario non stipula il contratto di locazione entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si ritiene che abbia rinunciato al contratto e che la cauzione pagata non verrà rimborsata.

Si ritiene che l'offerente abbia rinunciato alla conclusione del contratto di locazione se, al momento della firma del contratto dal notaio, non fornisce i mezzi assicurativi ai quali si è vincolato con l'offerta.

Il locatore sosterrà i costi della solennizzazione del contratto e la ricezione e la convalida dello strumento assicurativo.

Articolo 29

Il locale commerciale sarà consegnato al locatario entro 15 giorni dalla data del contratto di locazione.

Alla consegna del locale commerciale le parti contraenti redigono un verbale con i dati sullo stato del locale commerciale con la firma delle parti contraenti.

Il locatario non può entrare in possesso del locale commerciale prima della conclusione del contratto di locazione e la firma del verbale di consegna del locale commerciale.

Con la firma del contratto di locazione e del verbale della consegna del locale commerciale, il locatario conferma di aver ricevuto il locale commerciale nello stato visto.

b) DIRITTI E DOVERI DEL LOCATARIO

Articolo 30

Il locatario può utilizzare i locali commerciali esclusivamente per lo scopo e secondo le modalità stabilite dal contratto di locazione.

Il locatore è tenuto ad avere cura del locale commerciale con l'attenzione come un buon gestore e svolgere in esso le attività stabilite nel contratto di locazione.

Il locatore è tenuto, oltre al canone di locazione e alle imposte correlate in conformità alle normative applicabili, al pagamento dei costi dell'utilizzo di dispositivi comuni e dell'esecuzione dei servizi nell'edificio in cui si trova il locale commerciale, l'indennizzo comunale e altre tasse che si pagano per la locazione e sostenere le spese

Le spese di cui al comma precedente non sono calcolate nell'importo della locazione.

Il locatore sostiene le spese della manutenzione corrente del locale commerciale.

Per manutenzione corrente si considera la pulizia del locale commerciale, la verniciatura dei muri, soffitti e serramenta, riparazioni minute alle installazioni, ai servizi igienici e alle installazioni e sistemi complementari di armamento e smaltimento delle acque, comprese le valvole, gli interruttori elettrici, le prese, gli apparecchi di illuminazione e simili.

Il locatario è tenuto a pagare a proprie spese le riparazioni di piccola entità nel locale commerciale che ha causato da solo o le persone che lo rappresentano e che utilizzano il locale commerciale.

Articolo 31

Il locatario può, con il previo consenso scritto del locatore, apportare modifiche al locale commerciale per alterare la costruzione, la configurazione, la superficie, lo scopo e / o l'aspetto del locale commerciale.

Nel caso in cui il locale commerciale non sia destinato a una data attività, cosa che è menzionata nel contratto di locazione o nel verbale sullo stato e la consegna del locale commerciale, ovvero qualora per la durata del contratto di locazione del locale commerciale emerga la necessità di eseguire esclusivamente lavori necessari e utili, il locatore è tenuto ad abilitare il locale commerciale per eseguire le attività investendo i propri mezzi nella sistemazione del locale commerciale.

L'investimento del locatario nel locale commerciale avviene esclusivamente con il preventivo consenso scritto dell'autorità competente della Città di Pola.

Articolo 32

Il locatario è tenuto a restituire al locatore il locale commerciale in uno stato pulito e non danneggiato, in una condizione corrispondente alla durata del suo utilizzo, e rimuovere tutti gli oggetti mobili, nonché l'installazione che ha installato senza danneggiare lo spazio, gli annunci pubblicitari dalla facciata dell'edificio e a porre rimedio ai danni eseguiti.

c.) ESERCIZIO NEL LOCALE COMMERCIALE

Articolo 33

L'esercizio che verrà eseguito nel locale commerciale

in locazione è determinato dal Sindaco su proposta del dipartimento amministrativo competente.

Nel proporre l'attività da svolgere nel locale commerciale, il dipartimento amministrativo prende in considerazione le condizioni prescritte dalla documentazione di pianificazione territoriale, le condizioni speciali che lo spazio deve soddisfare per l'esecuzione di determinate attività, l'interesse espresso dei potenziali locatari, le esigenze dei cittadini per determinate attività in una determinata area e le attività svolte da altri soggetti economici nelle immediate vicinanze e simili.

L'attività svolta nel locale commerciale è determinata, di norma, secondo la nomenclatura della classificazione nazionale dell'impresa.

L'attività si può stabilire anche nel dettaglio in rapporto all'attività stabilita dalla classificazione nazionale delle attività in modo tale da determinare le attività da svolgere nel locale commerciale, l'offerta, il tipo di attività di ristorazione o i servizi forniti e simili, se vi sono ragioni giustificate per farlo o nell'interesse della Città di Pola.

Articolo 34

La decisione sulla modifica e / o la modifica dell'attività contrattuale svolta nel locale commerciale è presa dal Sindaco su proposta del dipartimento amministrativo competente.

Articolo 35

La modifica e/o l'integrazione delle attività contrattuali può essere concessa se si soddisfa in modo cumulativo le seguenti condizioni:

- il locatario nel locale locale commerciale contratto ha eseguito l'attività almeno 3 (tre) anni prima di presentare una richiesta di modifica e / o integrazione dell'attività,
- il locatario, a proprie spese, senza il diritto al rimborso dei fondi investiti, apporta le necessarie modifiche al locale commerciale necessarie a svolgere l'attività modificata o integrata,
- il locatario assolve pienamente tutti gli obblighi contrattuali e paga regolarmente la locazione più l'IVA,
- il locatario, prima di presentare la domanda, ha soddisfatto pienamente tutte le pendenze nei confronti del bilancio della Città di Pola,
- il locatario si impegna ad aumentare l'importo della locazione fino al 100% del contratto di locazione concordato per l'attività richiesta per la modifica e / o integrazione dell'attività,
- il locatario dà la dichiarazione che prima della firma dell'annesso del contratto di locazione a titolo della compensazione per un cambiamento approvato e / o integrazione dell'attività, verserà alla Città di Pola un compenso particolare non rimborsabile nell'importo dei precedenti sei mesi di affitto pagato più IVA per il locale commerciale in questione.

Dopo aver ricevuto la notifica orale o scritta dell'emanazione della delibera del Sindaco di modificare e / o integrare l'attività, il locatore paga l'indennizzo di cui al comma 1, punto 7 del presente articolo a favore del bilancio della Città di Pola.

In caso di approvazione della modifica e / o integrazione dell'attività, il locatario stipula un nuovo contratto relativo alla locazione del locale commerciale alle condizioni stabilite dalle decisioni che regolano le questioni relative alla locazione.

Il Sindaco si riserva il diritto di non accettare il cambiamento e / o la modifica dell'attività senza una motivazione speciale.

d) SUBLOCAZIONE

Articolo 36

Per sublocazione, ai sensi della presente Delibera, si considera l'affidamento del locale commerciale in utilizzo o sub utilizzo da parte del locatario a un'altra persona fisica o giuridica.

Il Sindaco può, in casi eccezionali e quando lo ritiene giustificato, con una delibera speciale su proposta del competente dipartimento amministrativo, concedere parte o tutto il locale commerciale in sublocazione con l'adempimento cumulativo delle seguenti condizioni:

- il locatario nel locale commerciale contratto ha eseguito l'attività almeno 3 (tre) anni prima di presentare la richiesta di sublocazione del locale commerciale,
- il locatario e la persona fisica o giuridica che cerca la sublocazione non hanno pendenze in sospeso nei confronti della Città di Pola su qualsiasi base,
- il locatario e la persona fisica o giuridica che richiede la sublocazione non sono in controversia giudiziaria con la Città di Pola in merito al locale commerciale che è oggetto della locazione ovvero della sublocazione,
- il locatario e la persona fisica o giuridica che cerca la sublocazione consegnano il contratto di sublocazione ad approvazione della Città di Pola, e in cui l'importo contratto della sublocazione non deve essere maggiore della locazione stabilita nel contratto di base di locazione e in cui è concordato che lo stesso entra in vigore il giorno dell'ottenimento dell'approvazione da parte della Città di Pola,
- se il locatore presenta una dichiarazione firmata personalmente e vidimata in cui afferma che prima della firma dell'annesso al contratto di locazione del locale commerciale, a titolo del compenso per la sublocazione autorizzata, e il cui compenso non si calcola nella locazione, paga una tassa non rimborsabile a favore del bilancio della Città di Pola e ciò per:
- la prima sublocazione approvata equivalente all'importo per la locazione di sei mesi più IVA per un determinato locale commerciale,
- la seconda sublocazione approvata equivalente all'importo per la locazione annuale più IVA per un determinato locale commerciale,
- l'attività della persona fisica o giuridica che richiede la sublocazione all'interno dello stesso gruppo di attività stabilite nel contratto di locazione del locale commerciale per il quale si cerca l'approvazione di sublocazione,
- che anche la persona fisica o giuridica che richiede la sublocazione inoltri i mezzi per dei mezzi per assicurare il pagamento del credito oggetto del contratto di affitto del locale commerciale, che verrà addebitato se il locatario non paga l'affitto, le tasse, gli interessi di mora e altri costi derivanti dall'utilizzo del locale commerciale nel corso del rapporto contrattuale.

La sublocazione non sarà concessa:

- a) alle persone che hanno in sublocazione due o più locali commerciali della Città,
- b) alle persone che hanno in sublocazione un locale

- commerciale della Città,
- c) alle persone in pensione,
- d) se il locatario ha ottenuto il diritto prioritario accettando l'importo della locazione massima ottenuta ai sensi dell'articolo 58 della Legge sui diritti dei difensori croati della Guerra patria e dei membri delle loro famiglie,
- e) nel caso di cambiamento delle attività del locatore.

In caso di approvazione della sublocazione, si stipula un nuovo contratto di locazione del locale commerciale con il locatario alle condizioni stabilite dalle decisioni che regolano le questioni relative alla locazione.

Per il periodo della durata della locazione del locale commerciale è possibile concedere al massimo due volte lo stesso locale commerciale.

Il locatario e il sotto locatario sono responsabili in modo solidale per gli obblighi del rapporto di locazione.

In caso di risoluzione del contratto di locazione del locale commerciale cessa anche il contratto relativo alla sublocazione del locale commerciale.

Il Sindaco si riserva il diritto di non accettare il cambiamento e / o la modifica dell'attività senza una motivazione speciale.

Articolo 37

In caso di risoluzione del contratto di locazione del locale commerciale cessa anche il contratto relativo alla sublocazione del locale commerciale.

Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, il sotto locatario è tenuto a restituire il locale commerciale alla Città di Pola libero da persone e cose entro otto giorni dal giorno dell'ottenimento della scissione del contratto di locazione o la cessazione del contratto di locazione del locale commerciale su qualsiasi base.

In caso di approvazione della sublocazione, il locatario sostiene la responsabilità solidale per gli obblighi del sotto locatario in base al contratto primario di locazione.

e) TRASFERIMENTO DELLA LOCAZIONE

Articolo 38

Il sindaco può, con apposita delibera, concedere i diritti e gli obblighi del precedente locatario alle seguenti persone:

- successori legali di primo grado, in caso di decesso del locatore, con l'accordo scritto di tutte le persone convocate per l'eredità, a condizione che continuino a svolgere l'attività contratta e saldino i debiti in sospeso in base alla locazione del locale commerciale e a condizione che il contratto di locazione non abbia debiti in sospeso,
- successori legali di primo grado se il locatario ottiene il diritto al pensionamento con il suo consenso, con l'accordo scritto di tutti i successori legali al momento della presentazione della richiesta, a condizione che continui con l'esercitazione dell'attività contrattuale e risolva i debiti dovuti sulla base della locazione del locale commerciale ed emetta una decisione finale dell'Ente Croato per l'assicurazione sanitaria e di invalidità della pensione e a condizione che non sussistano debiti dovuti in base al contratto di locazione,
- se i successori legali non entrano nei diritti e obblighi dell'ex locatario, l'entrata nei diritti e obblighi si può consentire:
- ai dipendenti del locatario che sono stati almeno 5 anni

dipendenti del locatario, e

- agli artigiani che con il locatario hanno avuto un artigianato in comune almeno per 5 anni.
- a una persona giuridica che viene creata modificando la posizione legale del precedente locatario purché fornisca la prova della successione legale (decisione del tribunale commerciale competente) e a condizione che il contratto di locazione non abbia debiti in essere,
- a una persona giuridica in cui il locatario una persona fisica o giuridica detiene una quota aziendale di almeno il 50% del capitale sociale e della persona giuridica a condizione che il futuro locatore riprenda i dipendenti dell'ex locatore per continuare la stessa attività e purché il contratto di locazione non abbia debiti in essere.
- Nel caso di cui al comma precedente si stipuli un nuovo contratto di locazione del locale commerciale con il nuovo locatario alle condizioni stabilite dalle decisioni che regolano le questioni relative alla locazione.

f) CASSAZIONE DELLA LOCAZIONE

Articolo 39

La locazione del locale commerciale cessa nel modo prescritto dalla Legge sulla locazione e vendita di locali commerciali, la presente Delibera e il contratto di locazione del locale commerciale.

Il locatario può annullare il contratto di locazione del locale commerciale in qualsiasi momento, indipendentemente dalle condizioni contrattuali o legali del contratto di locazione:

- se anche dopo l'ammonimento scritto il locatario non pagherà la locazione dovuta al locatore, le tasse e le spese in seguito all'utilizzo del locale commerciale entro 15 giorni dal giorno della consegna dell'avviso scritto,
- se anche in seguito all'ammonimento scritto dal locatore il locatario utilizza il locale commerciale in violazione del contratto o causa danni significativi utilizzando senza fare attenzione,
- se anche in seguito all'ammonimento scritto del locatore il locatario, senza motivi giustificati, per oltre 30 giorni nello stesso non esegue l'attività come da contratto,
- se il locatario non consegna al locatore un nuovo mezzo per assicurarsi il pagamento del credito che è oggetto del contratto di affitto del locale commerciale, qualora il locatore abbia utilizzato in parte o completamente i mezzi precedentemente consegnati,
- se il locale commerciale deve essere demolito per cattivo stato o causa ragioni urbanistiche,
- se dopo la conclusione del contratto di locazione con una prescrizione particolare si stabilisce che il locale commerciale non si può utilizzare solo per eseguire le attività stabilite nel contratto,
- se il locatario perde i diritti di esercitare l'attività,
- se il locatario, senza il previo consenso/autorizzazione del locatario, esegue il cambiamento e/o l'integrazione delle attività,
- se il locatario, senza il previo consenso/autorizzazione del locatario, esegue il delle modifiche al locale commerciale,
- se il locatario dà l'interno locale commerciale o parte di esso in sublocazione in violazione del contratto, ovvero della presente Delibera, e se si stabilisce che l'importo della sublocazione è maggiore all'importo della locazione stabilita nel contratto di locazione,
- se il locatario non esegue gli obblighi che riguardano

- l'utilizzo dei dispositivi in comune e l'esecuzione dei servizi nell'edificio in cui si trova il locale commerciale,
- se per la durata della locazione non consente al locatore di eseguire in modo indisturbato i lavori di manutenzione al locale commerciale o delle parti in comune dell'edificio se le stesse si trovano nel locale commerciale,
- in altri casi stabiliti dal Sindaco.

Articolo 40

Nel caso in cui la Città di Pola annulli il contratto di locazione, il Sindaco può ritirare la cessazione del contratto di locazione se il locatario, entro 60 giorni dall'emanazione della delibera sulla cessazione del contratto, salda i debiti complessivi, le tasse, interessi e altri oneri basati sull'uso del locale commerciale e tutte le spese sostenute nel processo di sfratto del locatore e la consegna del locale commerciale in possesso della Città di Pola e nel procedimento di riscossione delle pendenze.

Articolo 41

Sui diritti e gli obblighi delle parti contraenti non specificamente previsti dalla presente Delibera, si applicano le disposizioni della Legge sulla locazione e la vendita dei locali commerciali.

IV. COMPRAVEDNITA DEL LOCALE COMMERCIALE

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 42

Il locale commerciale in proprietà della Città, ovvero su cui la Città di Pola ha il diritto di di disposizione e uso, si vende tramite concorso pubblico (di seguito nel testo: concorso).

Il locale commerciale si vende in base alla stima che è determinata da un esperto giudiziario secondo le disposizioni del regolamento che disciplina la valutazione del valore della proprietà e secondo la scelta del proprietario del locale commerciale, data non oltre 6 mesi dal giorno dell'emanazione della delibera sull'indizione del concorso.

Il valore stimato è il prezzo di acquisto iniziale.

Articolo 43

Quando il locale commerciale si vende all'attuale locatore, il valore stimato è ridotto per gli investimenti non ammortizzati del locatario corrente che hanno influenzato l'ammontare del valore stimato del locale commerciale e per il quale il locatore ha dato la previa approvazione, con il fatto che l'investimento non ammortizzato del locatore si riconosce al massimo fino al 30% del valore del locale commerciale.

All'attuale proprietario non saranno riconosciuti gli investimenti nelle modifiche effettuate senza il previo consenso del locatario, eccetto i costi necessari alla manutenzione, come pure gli investimenti che il locatore ha riconosciuto sotto forma di affitto ridotto.

Per locatore attuale si considera il locatore del locale commerciale che ha firmato un accordo di locazione con la Città di Pola e che esegue in tale locale l'attività consentita, se utilizza tale locale senza interruzioni da almeno 5 anni.

Articolo 44

Il prezzo di acquisto ottenuto al concorso pubblico è il prezzo di acquisto del locale commerciale.

2. PROCEDURA CONCORSUALE

Articolo 45

La decisione sulla compravendita del locale commerciale la emana il Sindaco della Città.

In base alla Delibera di cui al comma 1 del presente articolo il concorso viene indetto dal dipartimento amministrativo competente.

L'avviso sull'indizione del concorso si pubblica nel quotidiano, mentre il testo integrale del concorso si espone nella bacheca del dipartimento amministrativo competente e sulle pagine web della Città di Pola.

Il giorno della pubblicazione dell'avviso nel quotidiano si considera la data della sua indizione.

Articolo 46

Il concorso pubblico è condotto dalla Commissione per la vendita di locali commerciali.

Il Sindaco fonda e nomina i membri della Commissione nella durata di due anni. La Commissione ha un presidente e due membri con i relativi sostituti.

Articolo 47

Il concorso può svolgersi in due modi:

- licitazione,
- offerte scritte.

La licitazione orale è il procedimento in cui gli offerenti concorrono a voce sul valore dell'offerta.

La raccolta delle offerte scritte è un procedimento in cui gli offerenti inoltrano le loro offerte in forma scritta in busta chiusa.

Articolo 48

In conformità alla Legge sull'accesso delle informazioni (GU 25/13 e 85/15), la Città di Pola come autorità pubblica, al fine di informare il pubblico, consentirà l'accesso alle informazioni sul proprio lavoro con la pubblicazione tempestiva sulle pagine web e nel bollettino ufficiale. Con lo scopo degli obiettivi stabiliti dalla legge e nell'interesse del pubblico, la Città di Pola pubblica tutti gli atti emanati sulle pagine web e nel bollettino ufficiale della Città. In base a quanto detto, si considererà che il richiedente, con la presentazione della domanda contenente i suoi dati personali al presente concorso, insieme agli allegati richiesti, ha dato il consenso per la loro raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo dello stesso annuncio pubblico sulle pagine web e nella Gazzetta ufficiale della Città, e allo scopo per cui sono raccolti.

Articolo 49

Il concorso pubblico contiene obbligatoriamente:

- dati sul locale commerciale (numero di particella catastale e di partita tavolare in cui il locale commerciale è iscritto, indirizzo del locale commerciale, superficie del locale commerciale e altri dati per una descrizione più dettagliata del locale commerciale),
- disposizione su chi può essere l'offerente

- prezzo di vendita iniziale
- importo e modi di pagamento della garanzia
- elenco della documentazione che è necessario allegare alla domanda
- termine per la conclusione del contratto,
- scadenza, le modalità e il luogo di presentazione della domanda (nel caso di gare pubbliche), ovvero l'offerta (per la raccolta di offerte scritte),
- disposizione sul diritto di rifiuto di qualsiasi offerta
- disposizione su chi sarà considerato il miglior offerente
- disposizione che all'offerente la cui offerta vine accettata, la garanzia pagata sarà calcolata nell'importo della locazione, e agli offerenti le cui offerte non vengono accolta la garanzia sarà restituita
- disposizione che la garanzia pagata non viene restituita all'offerente più favorevole se dopo l'attuato concorso rinuncia all'offerta, ovvero dal concludere il contratto di compravendita
- scadenza per la stipula del contratto con il miglior offerente
- termine per il pagamento del prezzo della compravendita

Il concorso pubblico può contenere anche altri dati riguardo alla vendita del locale commerciale.

Articolo 50

Le persone che partecipano al concorso pubblico devono depositare una cauzione di almeno il 10% del prezzo di acquisto iniziale del locale commerciale, a favore della Città di Pola.

Dopo la procedura del concorso, la cauzione versata dall'offerente selezionato è calcolata nel prezzo di acquisto, e agli offerenti le cui offerte non sono state accettate, si restituisce l'importo al più tardi entro 15 giorni dal giorno dell'emanazione della delibera sull'accettazione dell'offerta e la scelta dell'offerente più favorevole.

Articolo 51

La Commissione per la vendita dei locali commerciali redige un verbale delle offerte pervenute per ogni singolo locale commerciale annunciato per il concorso pubblico. Il verbale contiene i dati sugli offerenti e sui prezzi proposti e il dato sull'offerta di acquisto più alta per singolo locale commerciale.

a) Licitazione

Articolo 52

La licitazione orale è portata avanti dalla Commissione in modo che nel luogo e tempo stabiliti nel concorso pubblico apra la licitazione pubblica e accetti le offerte, si stabilisca quali degli offerenti soddisfano le condizioni del concorso, e in tal senso si emana la relativa delibera che si pubblica immediatamente.

Le domande che non adempiono alle condizioni del concorso, verranno respinte come non valide.

Durante la licitazione si redige un verbale.

Se durante la licitazione gli offerenti non rispettano l'ordine e la disciplina, soprattutto se comunicano tra di loro o con terzi tramite telefono o in qualche altro modo, passeggiano o abbandonano le stanze dove è in corso la licitazione, disturbano un altro offerente e simile, la Commissione può decidere di escluderle l'offerente dalla licitazione o interrompere la stessa.

Al termine della licitazione, il verbale viene firmato dai membri della Commissione presenti e dal verbalista e viene autenticata da due persone autorizzate che tra loro scelgono l'offerente presente.

In conformità alla Legge sull'accesso delle informazioni (GU 25/13 e 85/15), la Città di Pola come autorità pubblica, al fine di informare il pubblico, consentirà l'accesso alle informazioni sul proprio lavoro con la pubblicazione tempestiva sulle pagine web e nel bollettino ufficiale. Con lo scopo degli obiettivi stabiliti dalla legge e nell'interesse del pubblico, la Città di Pola pubblica tutti gli atti emanati sulle pagine web e nel bollettino ufficiale della Città. In base a quanto detto, si considererà che il richiedente, con la presentazione della domanda contenente i suoi dati personali al presente concorso, insieme agli allegati richiesti, ha dato il consenso per la loro raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo dello stesso annuncio pubblico sulle pagine web e nella Gazzetta ufficiale della Città, e allo scopo per cui sono raccolti.

Articolo 53

La licitazione si esegue aumentando l'offerta a voce.

L'importo minimo per aumentare l'offerta orale del prezzo di acquisto del locale commerciale ammonta al 5% del prezzo iniziale.

La licitazione orale terminerà alla scadenza di due minuti dal dare l'offerta più favorevole, ovvero con la rinuncia degli altri offerenti.

Se per una licitazione per un singolo locale commerciale si presenta solo un offerente, e soddisfa le condizioni del concorso, la Commissione stabilisce la sua offerta nell'importo iniziale come la più favorevole.

Articolo 54

Al termine della licitazione, la Commissione stabilisce quale offerta sia considerata la più favorevole e tale constatazione deve essere inserita nel verbale.

Il verbale dell'avvenuta licitazione con la proposta dell'offerta che si considera che è necessario accettare, la Commissione la inoltra all'organo competente.

b) Raccolta scritta delle offerte

Articolo 55

La raccolta delle offerte scritte si esegue con la consegna delle stesse tramite posta o di persona nell'ufficio protocollo, in busta chiusa con la nota "NON APRIRE - OFFERTA PER IL CONCORSO".

L'offerta scritta contiene obbligatoriamente:

- nome e cognome, indirizzo di residenza o soggiorno, CIP (se l'offerente è una persona fisica cittadino),
- nome dell'artigianato, nome e cognome del proprietario dell'artigianato, CIP, numero di iscrizione dell'artigianato (se l'offerente è una persona fisica- artigiano).
- ditta/nome, indirizzo della sede, CIP e numero di matricola della persona giuridica, nome e cognome e CIP della persona autorizzata a rappresentare la persona giuridica (se l'offerente è una persona giuridica),
- contrassegno e il numero ordinale del locale commerciale che si licita,
- numero di conto dell'offerente con il nome della banca in cui è aperto i conto per il rimborso della cauzione,
- prezzo di acquisto offerto

Allegare alla richiesta:

- fotocopia della carta d'identità, se l'offerente è una persona fisica (cittadino o artigiano), ovvero la fotocopia della carta d'identità valevole della persona autorizzata a rappresentarla, se l'offerente è una persona giuridica, e se l'offerta a nome dell'offerente la dà il procuratore delegato, anche l'autorizzazione vidimata a rappresentarlo, ovvero la fotocopia vidimata del Provvedimento del Tribunale commerciale competente sull'iscrizione nel registro giudiziario o l'Estratto dal registro giudiziario, che non deve essere datato oltre 30 giorni dal giorno della pubblicazione del concorso se l'offerente è una persona giuridica,
- prova del pagamento della cauzione per il locale commerciale,
- conferma che l'offerente non ha debiti pendenti nei confronti della città di Pola, della Regione Istriana e della Repubblica di Croazia, che non deve avere più di 30 giorni dal giorno della licitazione,
- dichiarazione che accetta alla raccolta, elaborazione e utilizzo dei dati con la pubblicazione sulle pagine web e nel bollettino ufficiale della Città di Pola e con l'obiettivo per cui sono raccolti, e il tutto in conformità alla Legge sul diritto di accesso alle informazioni (GU 25/13 e 85/15), in base al quale la Città di Pola come organo di potere pubblico, è tenuto, al fine di informare il pubblico, consentire l'accesso alle informazioni sul proprio lavoro pubblicando tempestivamente i dati sulle pagine web e nel foglio pubblico.

Le domande che non adempiono alle condizioni del concorso, verranno respinte come non valide.

Articolo 56

L'apertura e l'esame delle offerte presentate devono essere effettuati dalla Commissione nel luogo e al momento stabiliti durante la pubblicazione del concorso, in modo da determinare inizialmente il numero di offerte scritte ricevute e gli offerenti presenti.

La Commissione redige un verbale della seduta.

Al termine della seduta, il verbale viene firmato dai membri della Commissione presenti e dal verbalista e viene autenticata da due persone autorizzate che tra loro scelgono l'offerente presente.

Dopo l'apertura di ciascuna busta, la Commissione presenta il contenuto della busta agli offerenti presenti.

Le offerte arrivate in ritardo o incomplete non verranno prese in considerazione dalla Commissione e si metterà a verbale la loro non validità ed emanerà la delibera sul loro rigetto.

La Commissione valute le offerte valevoli paragonandole con il prezzo di vendita. In seguito all'analisi, la Commissione stabilisce per iscritto le offerte valevoli esistenti che contiene il prezzo di compravendita più alto.

Se per gli stessi locali commerciali sono pervenute più offerte favorevoli di diversi offerenti che sono identiche riguardo all'importo offerto della locazione, la Commissione stabilirà tramite licitazione a voce quale delle offerte sia la più favorevole.

Se gli offerenti sono presenti alla seduta, la licitazione si effettuerà subito al momento dell'apertura delle buste.

In caso di assenza di qualche offerente con proposta identica valida, la Commissione seguirà la licitazione orale nel momento e nel luogo che stabilirà in seguito, e di ciò informerà tutti gli offerenti dell'offerta valida identica.

Articolo 57

Al termine della procedura concorsuale, il verbale sull'effettuato concorso con la proposta che si considera la più favorevole, la Commissione la consegnerà all'organo competente che in seguito emanerà la delibera sull'accettazione dell'offerta e la conclusione del contratto di compravendita.

Articolo 58

L'offerente più favorevole è considerato l'offerente che ha offerto il prezzo di acquisto più alto e soddisfa tutti i termini del concorso.

Se l'offerente di cui al comma 1 del presente articolo, la cui offerta la Commissione ha messo a verbale come la più favorevole, rinuncia dalla propria offerta durante il concorso o più tardi, prima dell'emanazione della Delibera sull'accettazione dell'offerta e la stipulazione del contratto di compravendita del locale commerciale, non ha il diritto di rimborso della cauzione, e il locale commerciale può essere nuovamente sottoposto a concorso.

Articolo 59

Al termine della procedura di gara, la decisione sull'accettazione dell'offerta e sulla conclusione del contratto di vendita è presa dall'autorità competente.

La Delibera sull'accettazione dell'offerta e sulla stipulazione del contratto di compravendita la emana:

- il Sindaco, per il prezzo di acquisto offerto del locale commerciale non superiore alla somma di 1.000.000,00 (in parole: milione) kune
- il Consiglio municipale, per il prezzo di acquisto offerto del locale commerciale non superiore alla somma di 1.000.000,00 (in parole: milione) kune
- il Sindaco si riserva il diritto di non accettare nessuna delle offerte ricevute senza una spiegazione specifica della procedura di gara.

Articolo 60

Se il più favorevole si presenta alla stipulazione del contratto di compravendita entro 30 giorni dal giorno quando è informato che può accedere alla conclusione del contratto, si considererà che ha rinunciato alla stipulazione del contratto.

La garanzia non viene restituita al miglior offerente che rinuncia a concludere il contratto.

Se l'acquirente nel tempo stabilito non versa il prezzo di acquisto per interno, il contratto si scinde ma la garanzia non viene restituita.

3. CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

Articolo 61

Il contratto di compravendita, oltre alle parti obbligatorie stabilite dalla Legge sui rapporti obbligatori, deve contenere le seguenti disposizioni:

- il termine per il pagamento delle offerte non dev'essere inferiore a 30 giorni dal giorno della conclusione del contratto
- l'acquirente rinuncia al diritto di richiedere un risarcimento in caso di risoluzione del contratto di acquisto a causa di carenze legali sul locale commerciale acquisito, e che l'acquirente non chiederà il risarcimento dei danni se è causato da un'azione legale contro l'utente illegale dei

locali commerciali, o il risarcimento per qualsiasi danno che sarebbe dovuto alla durata del processo di registrazione del diritto di proprietà nel locale commerciale acquistati,

- l'acquirente possa registrare il diritto di proprietà nel locale commerciale acquistati sulla base del contratto di vendita e la conferma del venditore che il prezzo di acquisto è stato pagato per intero.

V. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 62

Con l'entrata in vigore della presente Delibera cessa di valere la Delibera sull'affidamento in locazione del locale commerciale ("Gazzetta ufficiale della Città di Pola", n. 3/97, 1/98, 2/99, 5/02 e 10/03)

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dal giorno dell'emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 947-03/19-01/102

N.PROT:2168/01-03/-01-0387/-19-5

Pola, 20 marzo 2019

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

Ai sensi dell'articolo 35 e dell'art. 391 della Legge sulla proprietà e altri diritti reali (GU nn. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 100/04, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 e 94/17), in relazione all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" nn. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 e 19/13, 137/15 e 123/175) e all'articolo 15 e 16 della Delibera sulle condizioni e sulla procedura del concorso per la vendita degli immobili, fondazione dei diritti di costruzione e locazione di aree edificabili (BU della Città di Pola 2/97, 6/98 e 2/99) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 20 marzo 2019, emana la

DELIBERA

sull'approvazione dell'offerta e sulla conclusione del contratto di compravendita

1

Si approva la proposta della Commissione per l'attuazione del concorso CLASSE: 947-03/18-01/828, NUM.PROT.: 2168/01-03-06-00-0247-19 del 1 febbraio 2019 e sono parte integrante di questa Delibera.

П

In conformità con la proposta dal punto I si stipulerà il contratto di compravendita con il migliore offerente come segue:

- ARENA HOSPITALITY GROUP d.d. di Pola, via Antonio Smareglia 3, CIP: 47625429199, si vende il terreno edificabile, p.c. 4863/5 C.C. di Pola, superficie di 113 m2, con il prezzo iniziale di 5.744.000,00 kune come migliore offerente.

L'acquirente verserà l'importo totale di compravendita nell'arco di 30 giorni dal giorno della stipulazione del contratto.

Ш

Le imposte di compravendita immobiliare, le spese di firma e della conferma (attestazione) e la registrazione nel libro fondiario al Tribunale comunale di Pola sono a carico dell'acquirente del bene immobile di cui al punto II della presente Delibera.

IV

Il contratto di compravendita si stipula nel termine di 8 giorni dal giorno di emanazione della presente Delibera.

La registrazione del diritto di possesso si effettuerà in seguito alla firma e autenticazione del Contratto di compravendita, nonché al versamento completo dell'importo totale della compravendita.

Il cliente ha l'obbligo di presentare al notaio il contratto per autenticare la firma del venditore nel termine di 8 giorni dal giorno di ricezione del contratto.

V

L'attuazione della presenta Delibera si affida all'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio della Città di Pola.

VI

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Allegato:

Verbale della Commissione per l'attuazione del concorso

CLASSE: 947-03/18-01/828

N.PROT: 2168/01-03-06-00-0247-19

CLASSE: 947-03/18-01/828

N.PROT.: 2168/01-03/-06-00-0247-19/-11

Pola, 20/03/2019

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

Ai sensi dell'articolo 35 e dell'art. 391 della Legge sulla proprietà e gli altri diritti reali (Gazzetta ufficiale n. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 100/04, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 e 94/17), in relazione all'articolo 48 della Legge sull'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 e 19/13, 137/15 e 123/175) e all'articolo 15 e 16 della Delibera sulle condizioni e sulla procedura del concorso per la vendita degli immobili, fondazione dei diritti di costruzione e locazione di aree edificabili (BU della Città di Pola 2/97, 6/98 e 2/99) e dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il giorno 20 marzo 2019, emana la

DELIBERA

sull'approvazione dell'offerta e sulla conclusione del contratto di compravendita

T

Si approva la proposta della Commissione per l'attuazione del concorso CLASSE: 944-05/19-01/14, NUM.PROT.: 2168/01-03-06-00-0247-19 del 1 marzo 2019 e sono parte integrante di questa Delibera.

II

In conformità con la proposta dal punto I si stipulerà il contratto di compravendita con il migliore offerente come segue:

- AM Iota Nekretnine d.o.o. di Zagabria, Zagrebačka avenija 100/a, OIB: 24864105807, si vende il terreno edificabile, p.c. 2382/1 c.c. Pola; p.c.nr. 2382/14 c.c. Pola; p.c.nr. 2382/15 c.c. Pola; p.c.nr. 2382/9 c.c. Pola; p.c.nr. 2380/3 c.c. di Pola, superficie di 113 m2, con il prezzo iniziale di 13.457.596,00 kune come migliore offerente.

L'acquirente verserà l'importo totale di compravendita nell'arco di 30 giorni dal giorno della stipulazione del contratto.

Ш

Le imposte di compravendita immobiliare, le spese di firma e della conferma (attestazione) e la registrazione nel libro fondiario al Tribunale comunale di Pola sono a carico dell'acquirente del bene immobile di cui al punto II della presente Delibera.

IV

Il contratto di compravendita si stipula nel termine di 8 giorni dal giorno di emanazione della presente Delibera.

La registrazione del diritto di possesso si effettuerà in seguito alla firma e autenticazione del Contratto di compravendita, nonché al versamento completo dell'importo totale della compravendita.

Il cliente ha l'obbligo di presentare al notaio il

contratto per autenticare la firma del venditore nel termine di 8 giorni dal giorno di ricezione del contratto.

V

L'attuazione della presenta Delibera si affida all'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio della Città di Pola.

VI

La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione.

Allegato:

Verbale della Commissione per l'attuazione del concorso

CLASSE: 944-05/19-01/14.

N.PROT: 2168/01-03-06-00-0247-19

CLASSE: 944-05/19-01/14

N.PROT.: 2168/01-03/-06-00-0247-19/-5

Pola, 20 marzo 2019

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

NUMERO 05/19 PAGINA 26

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 07/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 20 marzo 2019, emana la

DELIBERA

sulla destituzione e sull'elezione del membro del Comitato per il piano e le finanze

- 1. LUKA BLAGOVIĆ si rimuove dall'incarico di membro del Comitato per il piano e le finanze.
- 2. NADA KATIĆ si nomina membro del Comitato del piano e le finanze.
- 3. La presente Delibera entra in vigore il giorno dell'emanazione e sarà pubblicata sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 021-05/17-01/52

N.PROT:2168/01-01/-02-0009/-19-6

Pola, 20 marzo 2019

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

IL PRESIDENTE Tiziano Sošić, f.to Ai sensi dell'articolo 33 della Legge sull'unità locale e territoriale (regionale) (Gazzetta ufficiale RC nn. 33/01, 60/01 – interpretazione autentica, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - testo emendato, e 137/15 - correzione e 123/17), e dell'art. 39 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11, 1/13 e 2/18), il Consiglio municipale della Città di Pola alla seduta tenutasi il 20 marzo 2019, emana la

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI PULA-POLA

Articolo 1

Nel Regolamento del Consiglio municipale della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 1/13, 14/15 e 2/18), e nell'art. 85 comma 3 il punto 2 viene modificato come segue:

"(2) Il voto pubblico può essere condotto elettronicamente, alzando le mani o dichiarando esplicitamente.".

Dopo il comma 2 si aggiunge il comma 3 che recita: "(3) Il voto pubblico viene solitamente condotto elettronicamente. Nel caso delle osservazioni di un consigliere sull'esito del voto, il presidente del consiglio comunale ordinerà la ripetizione del voto elettronico. In caso di reiterazione del consigliere, il presidente del Consiglio municipale ordinerà il voto per alzata di mano.".

I commi (3) e (4) diventano commi (4) e (5).

Articolo 2

(1) Fino allo stabilire del sistema di voto elettronico, la votazione pubblica si eseguirà per alzata di mano.

Articolo 3

Le presenti Modifiche al Regolamento entrano in vigore l'ottavo giorno della pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Città di Pola".

CLASSE: 021-05/13-01/27

N.PROT:2168/01-01/-02-0009/-19-22

Pola, 20 marzo 2019

IL CONSIGLIO MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI POLA

Ai sensi dell'art. 3 della Delibera sull'assetto del traffico sul territorio della Città di Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola numero: 7/10) e dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Sindaco della Città di Pola il giorno 1 febbraio 2019 emana la

DELIBERA

sull'organizzazione dell'unità giovanile per il controllo del traffico 2019

Articolo 1

Si stabilisce la necessità di organizzare l'Unità giovanile per il controllo del traffico per il 2019.

Articolo 2

L'unità giovanile per il controllo del traffico si istituisce da alunni e studenti che espleteranno le attività nel corso del 2019, nel senso che l'unità giovanile assicura lo svolgimento continuo delle attività assegnate nel corso di sette (7) giorni alla settimana.

L'unità giovanile del traffico è composta da un numero variabile di appartenenti (alunni e studenti) dipendentemente dalle necessità su campo. Nell'anno corrente è possibile ingaggiare giornalmente fino a 12 appartenenti all'unità giovanile del traffico.

Le spese di equipaggiamento e del lavoro dell'unità giovanile del traffico vengono sostenute dalla Città di Pula-Pola dai mezzi dell'Assessorato all'edilizia, agli affari comunali e al patrimonio previsti nel Bilancio della Città di Pula-Pola per l'anno 2019.

Articolo 3

l programma e le modalità di formazione e attività dei membri dell'unità giovanile del traffico sono determinati e attuati dalla Questura Istriana, dalla Stazione di polizia di Pola in conformità al Regolamento sul programma e il modo di formazione e attività nonché sulle divise e indicazioni dell'unità giovanile del traffico ("Gazzetta ufficiale" n. 148/08).

Articolo 4

Si autorizza l'Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio della Città di Pula-Pola a coordinare l'esecuzione della presente Delibera.

Articolo 5

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla pubblicazione nel "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 340-01/19-01/8

N.PROT.: 2168/01-03/-06-01-0262-19/-2

Pula, 1 febbraio 2019

IL SINDACO f.to Boris Miletić

UMERO 05/19

Ai sensi dell'articolo 22 del Codice etico dei funzionari della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 6/10) il Comitato etico della Città di Pola presenta al Sindaco della Città di Pola la seguente

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge sugli impiegati e sui dipendenti nell'autogoverno locale e territoriale (regionale) ("Gazzetta ufficiale" n. 07/09, 16/09, 86/08 e 04/18), il Sindaco della Città di Pola emana il seguente

RELAZIONE

sul lavoro del Comitato etico della Città di Pola per il 2018

Il Comitato etico della Città di Pola è stato fondato per la supervisione e l'interpretazione delle disposizioni del codice etico dei dipendenti della Città di Pola (di seguito nel testo: Codice), seguire l'applicazione del Codice e dare pareri legati alla sua applicazione, seguire l'applicazione degli standard internazionali, l'applicazione delle prescrizioni nel campo del procedimento etico, proporre modifiche al Codice e promuovere e proporre misure per rafforzare gli standard etici nel servizio rispetto al comportamento personale dei funzionari, sui possibili conflitti di interesse, ricevere regali, comportamento corrotto e non etico, tutela della reputazione del servizio cittadino e reputazione personale dei dipendenti pubblici.

Nel periodo di riferimento, nell'amministrazione cittadina non è pervenuto alcun nuovo reclamo in merito alla condotta dei funzionari della Città di Pola che potrebbe essere contrario al Codice etico dei funzionari della Città di Pola legato a un possibile conflitto d'interessi, ricevimento di regali, comportamento corrotto e non etico e reputazione del servizio cittadino.

Nel periodo di riferimento non è pervenuta alcuna richiesta al Comitato etico legata all'applicazione del Codice etico dei dipendenti pubblici della Città di Pola.

Poiché non vi sono stati reclami, il comitato etico non ha avuto motivo di proporre misure per rafforzare lo standard etico.

CLASSE: 023-01/19-01/114 N.PROT:2168/01-02/-01-0235/-19-1

Pola, 04/02/2019

La Presidente Elizabeta Pavlović, f.f. PIANO DELLE ASSUNZIONI MODIFICHE AL PIANO DELLE ASSUNZIONI

NEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA CITTÀ DI POLA PER IL 2019

(piano a breve termine)

Articolo 1

Con il presente Piano si modifica il Piano d'assunzione negli organi amministrativi della Città di Pula - Pola per l'anno 2019 (piano a breve termine), CLASSE: 023-01/18-01/1239, N.PROT.: 2168/-02-04-00-0264-18-2, del 28 dicembre 2018.

Articolo 2

Nell'articolo 4 il comma 4 viene modificato come segue:

- "4. Assessorato alle attività sociali
- Assessore dell'Assessorato alle attività sociali- 1 esecutore
- Consulente I. per la protezione degli animali, delle prestazioni sociali e delle associazioni- 1 esecutore"

Articolo 3

Il presente Piano d'assunzione sulle modifiche del Piano di assunzione negli organismi amministrativi della Città di Pola per il 2019 (piano a breve termine) sarà pubblicato sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

Articolo 4

Il presente Piano d'assunzione sulle modifiche del Piano di assunzione negli organismi amministrativi della Città di Pola per il 2019 (piano a breve termine) entra in vigore il giorno dell'emanazione).

CLASSE: 023-01/18-01/1239

N.PROT.: 2168/01-02/-04-00-0264-19/-4

Pola, 25 febbraio 2019

IL SINDACO f.to Boris Miletić Ai sensi degli art. 21 e 25 dello Statuto del Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola (N.PROT.:341-01-6/15 del 19/05/2015) e dell'articolo 61 dello Statuto della Città di Pula-Pola ("Bollettino ufficiale" della Città di Pola nn. 7/09, 16/09, 12/11 e 2/18), il Sindaco della Città di Pola il giorno 22 febbraio 2019 emana il

Regione Istriana, Città di Pola, Assessorato all'urbanistica, agli affari comunali e al patrimonio, Sezione per l'edilizia, nel deliberare in merito alla procedura avviata in base alla richiesta dell'investitore LUCIJAN CVEK, 52100 POLA, VIA STIGLICH 24, CIP 14641129865 ai sensi dell'articolo 73 comma 1 della Legge sull'amministrazione generale ("Gazzetta ufficiale" nn. 47/09), emana la

PROVVEDIMENTO

sulla destituzione e sull'elezione della rappresentante dei lavoratori del Consiglio direttivo dal Centro diurno di riabilitazione Veruda -Pola

Articolo 1

Gordana Pajca-Grbin si esonera dall'incarico di rappresentante dei lavoratori del Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola nel Consiglio direttivo del Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola.

Articolo 2

Marina Koroman, Barban, Koromani 7., si nomina nuovo rappresentante dei lavoratori del Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola nel Consiglio direttivo del Centro diurno di riabilitazione Veruda - Pola.

Articolo 3

Il mandato del nuovo membro del Consiglio direttivo dura fino alla scadenza del mandato del membro esonerato dal Consiglio direttivo.

Articolo 4

Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno in cui è emanato e sarà pubblicato sul "Bollettino ufficiale" della Città di Pola.

CLASSE: 550-01/19-01/8

N.PROT:2168/01-04/-03-0378/-19-14

Pola, 22 febbraio 2019

IL SINDACO f.to Boris Miletić

CONCLUSIONE

- I. MARKO PEJKOVIĆ con ultima residenza al di fuori della Repubblica di Croazia, Lussemburgo 4540 fuori dalla Repubblica di Croazia, Rue Dicks Lentz 94, ora con residenza sconosciuta; MARIJANA HOCK con residenza esterna alla Repubblica di Croazia, Germania, 55296 Gau-Bischofsheim, Ruländerweg 3 e CHRISTIAN HOCK con residenza esterna alla Repubblica di Croazia, Germania, 55296 Gau-Bischofsheim, Ruländerweg 3, si assegna il rappresentante temporaneo nella persona di MIODRAG REGVAT di Pola, Foro 11.
- II. Il rappresentante provvisorio rappresenterà la persona nominata al punto 1 della presente conclusione nella procedura di rilascio della licenza edilizia, fino a quando non si presenta la parte stessa oppure la persona autorizzata a rappresentarla, e il tutto fino a quando non si svolgono le azioni per le quali è stabilito.
- III. Il richiedente deve entro il termine di 8 giorni dal giorno del ricevimento della presente conclusione versare il pagamento di 500,00 kn sul conto corrente del rappresentante provvisorio, a titolo di corrispettivi per le spese di rappresentanza.

CLASSE: UP/I-361-03/19-01/000034 N.PROT: 2168/01-03-05-0472-19-0004

Pola, 15/03/2019

CONSULENTE 1 PER L'EDILIZIA Luka Buić, mag.ing.arh, f.f.

INDICE

1. Conclusione con cui si stabilisce la quiescenza del mandato del consigliere Danijel Fericé (SDP) e la nomina del sost	
Alka Starac (SDP) e il suo giuramento solenne	
2. Delibera sull'assegnazione per utilizzo particolare del demanio marittimo per la costruzione di opere di infrastruttura	
sistema di economia idrica per lo smaltimento delle acque reflue, 2 gruppo, scarico sicuro della stazione di pompa	
Puntisella.	1
3. Delibera sull'esclusione di un bene immobile dallo status di bene pubblico di utilizzo	2
generale - giardino via Capodistria 3	3
4. Delibera sulle modifiche e integrazioni alla Delibera sulle condizioni, i criteri e il procedimento per il cofinanziamen	.to
del Programma di rinnovo degli edifici sul territorio della città di Pola.	4
5. Conclusione sull'adozione della Relazione sulle ubicazioni e sulle quantità di rifiuti abbandonati, i costi della rimozione dei rifiuti e l'attuazione di misure per prevenire l'abbandono improprio dei rifiuti sul territorio della città di Pola no corso del 2018.	el
6. Relazione sulle ubicazioni e sulle quantità di rifiuti abbandonati, il costo della rimozione dei rifiuti e l'attuazione di	3
misure per prevenire le discariche abusive sul territorio della città di Pola nel corso del 2018	6
7. Delibera sull'attuazione di misure particolari per prevenire l'abbandono dei rifiuti in rapporto alle località sulle quali	
più volte consecutive, è stabilito l'abbandono abusivo dei rifiuti	
8. Delibera sul previo consenso alla proposta del Contratto sul trasferimento della quota aziendale nella società Fratarsk	
d.o.o. e la proposta della Delibera sulla modifica del Contratto sociale Fratarski d.o.o.	
9. Conclusione sulla previa approvazione alla Proposta dello Statuto della Scuola elementare Tone Peruško Pola	
10. Conclusione sull'adozione della Relazione sul lavoro svolto dal Consiglio dei giovani della	11
Città di Pola per l'anno 2018.	11
11. Delibera sulla locazione e la vendita dei locali commerciali della Città di Pola	
12. Delibera sull'accettazione dell'offerta e sulla stipulazione del contratto di compravendita -	
Arena hospitality group d.d.	24
13. Delibera sull'accettazione dell'offerta e sulla stipulazione del contratto - AM Iota Nekretnine d.o.o	
14. Delibera sulla destituzione (Luka Blagović) e sull'elezione del membro (Nada Katić) del Comitato	
per il piano e le finanze	26
15. Modifiche al Regolamento del Consiglio municipale della Città di Pula-Pola	
16. Delibera sull'organizzazione dell'Unità giovanile per il controllo del traffico per il 2019	
17. Conclusione relativa all'approvazione della Relazione sul lavoro svolto del Comitato etico della Città di Pola	
per l'anno 2018	27
18. Relazione sul lavoro svolto dal Comitato etico della Città di Pula-Pola per l'anno 2018	28
19. Piano d'assunzione delle modifiche e integrazioni al Piano delle assunzioni negli organi amministrativi della Città d	li
Pola per l'anno 2019 (piano a breve termine)	28
20. Provvedimento di destituzione e nomina del rappresentante degli operai nel Consiglio direttivo del Centro diurno di	
riabilitazione Veruda - Pola	29
21. Conclusione sull'assegnazione del rappresentante provvisorio nella pratica dell'investitore Lucijan Cvek	29